

XIX.

TORNATA DEL 16 GIUGNO 1909

Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — *Giuramento dei senatori Centurini e Michetti (pag. 530) — Votazione a scrutinio segreto (pag. 530) — Si inizia la discussione dei capitoli del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-1910 » (N. 48) — Sono approvati i capitoli fino al 38 — Sul capitolo 39 fa osservazioni il senatore Beneventano (pag. 533); gli risponde il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno (pag. 534), e replica il senatore Beneventano (pag. 534) — Sul cap. 58 parlano il senatore Todaro (pag. 535) e il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno (pag. 536) — Sul cap. 70 parla il senatore Borgatta (pag. 538) e gli dà risposta il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno (pag. 538) — Tutti gli altri capitoli sono approvati senza discussione; e così i riassunti per titoli e per categorie — L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 548) — Chiusura e risultato di votazione (pag. 548) — Presentazione di relazioni (pag. 553) — Sul disegno di legge: « Per le antichità e le belle arti » (N. 43) non ha luogo discussione generale — Si passa alla discussione degli articoli — Si approvano senza osservazioni gli articoli da 1 a 14 — L'art. 15 è approvato, dopo osservazioni del senatore Mosso (pag. 551) alle quali risponde il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 552) — Si approva l'art. 16 con una rettifica proposta dal relatore della Commissione senatore Sacchetti ed accettata dal ministro dell'istruzione pubblica (pag. 553) — Senza osservazioni si approvano gli articoli da 17 a 34 — Dopo un'avvertenza del relatore, senatore Sacchetti, di cui si terrà conto in sede di coordinamento, si approva l'art. 35 (pag. 556) — Senza discussione sono approvati i rimanenti articoli fino al 42, ultimo del disegno di legge — Sono anche approvati due ordini del giorno proposti dalla Commissione speciale e accettati dal ministro dell'istruzione pubblica (pag. 558) — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 558) — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Disposizioni sull'anno giuridico e sulle ferie giudiziarie » (N. 11) — Senza discussione è approvato l'art. 1 — L'art. 2 è approvato con un emendamento proposto dal senatore Garofalo e accettato dal ministro guardasigilli (pag. 558) — L'art. 3 si approva senza discussione — Sul l'art. 4 parlano i senatori Beneventano (pag. 559), Garofalo (pag. 560), Vischi (pag. 560 e 563), Capaldo (pag. 564), Beneventano (pag. 566), Levi-Civita (pag. 567) e il relatore dell'Ufficio centrale, senatore L. Lucchini (pag. 562) — Il senatore Vischi presenta una proposta di abolizione dell'art. 150 dell'ordinamento giudiziario, la quale è appoggiata (pag. 564) — Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta — Presentazione di una relazione (pag. 565).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: Il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, della pubblica istruzione, del tesoro, di grazia e giustizia e culti.

FABRIZI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Alessandro Centurini, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Annaratone e Bettoni di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Centurini è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor Alessandro Centurini del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Francesco Paolo Michetti, i cui titoli per la nomina a senatore vennero già convalidati dal Senato, prego i senatori Colonna Prospero e Mezzanotte di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il senatore Michetti è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la consueta formula).

Do atto al signor Francesco Paolo Michetti del prestato giuramento; lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge, ieri approvati per alzata e seduta:

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 45);

Maggiori assegnazioni per lire 3,026,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 31);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 46).

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale per questa votazione.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-1910 » (N. 48).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dello « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-910 ».

Come il Senato rammenta, nella seduta di ieri fu chiusa la discussione generale. Passeremo quindi all'esame dei capitoli.

Prego il senatore, segretario, Melodia di darne lettura.

MELODIA, *segretario*, legge:

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	1,283,415 »
2	Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	92,000 »
3	Ministero - Retribuzione agli scrivani ed inservienti giornalieri (Spese fisse)	97,810 »
4	Ministero - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	20,200 »
5	Spese per la copiatura a cottimo	60,500 »
6	Ministero - Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti	32,000 »
7	Ministero - Spese d'ufficio	123,900 »
8	Ministero - Fitto di locali per Uffici dell'Amministrazione centrale (Spese fisse)	22,000 »
9	Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali .	27,400 »
10	Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse)	692,867 »
11	Consiglio di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	54,500 »
12	Consiglio di Stato - Spese d'ufficio	40,000 »
13	Consiglio di Stato - Fitto di locali (Spese fisse)	43,500 »
14	Funzioni pubbliche e feste governative	25,000 »
15	Medaglie, diplomi e sussidi per atti di valore civile	7,000 »
16	Personale del servizio araldico - Stipendi (Spese fisse)	6,350 »
17	Personale del servizio araldico - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,070 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,629,512 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1909

	<i>Riporto</i>	2,629,512 »
18	Spese diverse pel servizio araldico (art. 10 del Regio decreto 2 luglio 1896, n. 313)	10,830 »
19	Indennità di traslocamento agli impiegati	235,000 »
20	Indennità di missione agli impiegati ed al personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale, escluse quelle per gli addetti ai gabinetti del ministro e del sottosegretario di Stato	1,150,000 »
21	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	16,000 »
22	Spese di posta	12,000 »
23	Spese di stampa	113,050 »
24	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	32,700 »
25	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
26	Compensi agli impiegati e scrivani dell'Amministrazione centrale per lavori straordinari e compenso al personale di servizio per maggiore orario	34,790 »
27	Sussidi ad impiegati, scrivani ed al basso personale in attività di servizio nell'amministrazione centrale e provinciale, del Consiglio di Stato e degli archivi di Stato	25,000 »
28	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione dell'interno, e loro famiglie	40,000 »
29	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	2,000 »
30	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	3,000 »
31	Spese casuali	90,000 »
		4,393,882 »
	Debito vitalizio.	
32	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (Spesa fissa)	7,750,000 »
33	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	117,000 »
		7,867,000 »

Spese per gli archivi di Stato.		
34	Archivi di Stato - Personale (Spese fisse)	691,316 »
35	Archivi di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	15,000 »
36	Spese d'ufficio, di ordinamento e di ispezione agli Archivi di Stato .	65,000 »
37	Fitto di locali per gli Archivi di Stato (Spese fisse)	31,250 »
38	Manutenzione dei locali e del mobilio degli Archivi di Stato . .	80,000 »
		882,556 »
Spese per l'amministrazione provinciale.		
39	Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse)	10,176,623 »

BENEVENTANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BENEVENTANO. Ieri si discusse lungamente a proposito della viabilità e intesi dal Presidente del Consiglio accennare al bisogno di provvedere alla viabilità stessa in modo conforme alle esigenze attuali, sia dei comuni che delle provincie. La viabilità certamente è un problema molto complesso ed occasionalmente alla discussione del bilancio dell'interno non poteva venirsi ad una discussione a fondo sull'argomento. Io però prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio perchè sono certo che l'onorevole ministro dei lavori pubblici il quale, al pari del Presidente del Consiglio, ha compreso l'importante connessione che esiste tra lo sviluppo e l'esercizio della viabilità e le condizioni dei bilanci comunali e provinciali, ma più di tutto con quanto riguarda gli interessi assai complessi dell'industria agricola e del commercio in genere, ciò che si ripercuote su tutta la funzione economica del paese, si occuperà sollecitamente della questione. Ho preso la parola e m'interesso di questo argomento in quanto che si tratta di un servizio pubblico che interessa l'Italia da un capo all'altro, ed anche, perchè so che il ministro dei lavori pubblici l'ha presa a cuore. La questione stessa è già stata sollevata nell'altro ramo del Parlamento dove un deputato ha presentato un progetto, limitato però soltanto alla viabilità rurale.

Osservò benissimo il ministro dei lavori pubblici, che non è possibile, parlando di viabilità, trattarsi esclusivamente su di una o su di un'altra parte dell'intero problema della viabilità stessa, perchè la complessa questione deve essere trattata sotto tutti gli aspetti.

Una sola cosa è certa, ed è, che la legge dei lavori pubblici del 1865 ha fatto il suo tempo; essa è deficientissima sotto tutti gli aspetti non solo nel rapporto della viabilità nazionale, comunale e provinciale, ma ancora di quella vicinale, la quale serve a completare tutto il sistema.

Un progetto armonico non è certamente qui che possiamo discuterlo, però io prendo atto della dichiarazione che ieri fu fatta dal ministro dell'interno e voglio sperare, che egli ci darà la sua valida cooperazione, affinchè alla prossima riapertura del Parlamento si possa presentare un progetto armonico e completo sul tema, che da un capo all'altro d'Italia si reclama quale necessità universale.

E prendendo atto di queste dichiarazioni mi riprometto, a tempo debito, non essendo certamente questa la sede per trattare a fondo l'argomento, di richiamare su di esso l'attenzione del Governo e specialmente del ministro dell'interno, nella speranza della presentazione di un progetto, che mi auguro venga fatto di accordo col ministro dei lavori pubblici.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il senatore Beneventano ha sollevato una questione, che realmente non è di competenza speciale del ministro dell'interno. Io ieri parlai incidentalmente della questione delle strade, in quanto l'argomento si rifletteva sui bilanci comunali e provinciali. Ora il senatore Beneventano desidererebbe che con legge speciale si disciplinasse tutta intiera la materia delle strade, specialmente per quanto si rapporta alle strade vicinali.

Io devo mettere un po' di limite alla manifesta tendenza pel continuo aumento delle spese a carico dello Stato e dei comuni. Le strade vicinali sono di interesse privato, onde i privati che vi hanno interesse se le devono mantenere da loro. Non sarebbe ammissibile il principio che lo Stato, e neanche il comune, intervenisse in favore dei proprietari privati, liberandoli da una spesa di esclusivo loro beneficio. Quanto alla questione delle strade nazionali, provinciali e comunali riconosco anch'io che è questo un argomento che merita di essere studiato, ed il mio collega dei lavori pubblici vi attende, ma non posso assumere impegni in una materia che sfugge alla competenza del mio dicastero.

BENEVENTANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BENEVENTANO. Non divido l'opinione, che la viabilità vicinale debba esclusivamente pesare sulla proprietà privata. Riconosco, che il problema deve essere esaminato in altra sede, ma non posso tacere, che anche la viabilità vicinale è di grande interesse pubblico ed anche la presente legge dei lavori pubblici provvede, sebbene incompletamente, alle vie vicinali.

Intendo parlare di tutte le vie vicinali, non soltanto di quelle di carattere agricolo e privato, puramente e semplicemente, ma ben pure a quelle soggette a pubblico passaggio.

Si può discutere, e lo faremo a suo tempo, si può vedere, se il Governo debba o no intervenire in tutto od in parte, ma non si può negare, che trattasi di cosa la quale tende a rialzare tutta l'economia dello Stato da cui si trae indirettamente l'elemento tassabile che torna di utile generale dello stesso.

Dopo ciò non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, il capitolo 39 si intende approvato nella cifra che ho letto.

40	Amministrazione provinciale - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	43,000 »
41	Indennità di residenza ai prefetti (Spese fisse)	324,000 »
42	Spese d'ufficio per l'Amministrazione provinciale (Spese fisse)	616,300 »
43	Spese eventuali d'ufficio per l'Amministrazione provinciale e per vestiario uniforme agli uscieri delle principali prefetture del Regno.	14,250 »
44	Indennità agli incaricati del servizio di leva (Spese fisse)	84,070 »
45	Compensi agli impiegati ed agli uscieri dell'Amministrazione provinciale per lavori e servizi straordinari	16,000 »
46	Mobili degli uffici ed alloggi delle Prefetture e Sottoprefetture in esecuzione della legge 24 marzo 1907, n. 116	400,000 »
47	Gazzetta ufficiale del Regno - Personale (Spese fisse)	35,500 »
48	Gazzetta ufficiale del Regno - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	3,000 »
49	Gazzetta ufficiale del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di stampa e di posta	249,900 »

50	Gazzetta ufficiale del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di cancelleria, fitto di locali e varie	600 »
51	Retribuzione agli amministratori del foglio degli annunci nelle provincie	25,000 »
		11,988,243 »
Spese per la pubblica beneficenza.		
52	Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi .	600,000 »
53	Spese di spedalità e simili	140,000 »
54	Assegni fissi a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza . . .	73,460 »
55	Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3 ^a , art. 81, e regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24) (Spesa d'ordine)	700,000 »
56	Indennità ai membri delle Commissioni provinciali e del Consiglio superiore di assistenza e di beneficenza pubblica - Spese di cancelleria, di copiatura, di lavori straordinari e varie per il funzionamento delle singole Commissioni e del Consiglio superiore	50,000 »
57	Indennità ai membri delle Commissioni provinciali di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata - Spese varie per il loro funzionamento.	30,000 »
		1,593,460 »
Spese per la sanità pubblica.		
58	Medici provinciali - Personale (Spese fisse)	337,500 »

TODARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TODARO. Ieri il senatore Tamassia richiamò l'attenzione del Senato sopra gli effetti dell'alcoolismo che appunto si riferisce a quest'articolo, invocando dei provvedimenti, ed io mi sono associato a lui. Oggi io approfitto di questo articolo per richiamare l'attenzione del Senato sopra un'altra piaga più grave, qual'è l'epilessia disgraziatamente così diffusa nella società, e vi richiamo in modo particolare l'attenzione del ministro.

In Italia abbiamo 40,000 epilettici, ma tutti sanno che si può decuplicare questo numero;

poichè la maggior parte degli epilettici si nascondono per i pregiudizi che regnano nel volgo intorno a questa malattia, ed inoltre se l'epilessia classica si riconosce facilmente da tutti, vi sono molte forme che riescono difficili a determinarsi anche dai medici più esercitati, i quali hanno bisogno di tenere l'individuo per mesi in osservazione, prima di poter emettere un giudizio.

L'epilessia, che è una vera piaga sociale in tutte le parti del mondo, riveste forme subdole e svariate; e disgraziatamente sono queste forme subdole, che costituiscono il pericolo gravissimo per la società; avvegnachè gli epilettici

tici affetti di tali forme sono gli individui più pericolosi perchè incoscienti ed impulsivi arrivano a commettere i delitti più gravi. Avrete sentito dalle cause che si svolgono avanti le Assise, che per lo più i delitti più gravi sono commessi da epilettici nei momenti in cui sono incoscienti, e come tali sono dichiarati irresponsabili ed assolti, o ritenuti nei manicomi criminali secondo il caso.

La questione reclama un serio provvedimento del Governo; che cosa possiamo fare per tutelare la società e giovare a questi ammalati?

L'epilessia dal punto di vista sociale deve richiamare soprattutto l'attenzione del Governo, il quale ha l'obbligo di tutelare la incolumità di tutti i suoi amministrati anche come corrispettivo delle tasse che si pagano.

Ma cosa fare per tutelare la società dagli epilettici?

Noi abbiamo distinto gli epilettici criminali per tenerli segregati nei manicomi criminali. Ma con tale espediente non togliamo l'inconveniente del primo delitto commesso da loro.

Intanto si impone il dovere di metterli tutti in grado di non nuocere e con vantaggio della salute loro.

Ciò si potrà ottenere col cercare di riunirli in colonie agricole.

Così facendo si potrà essere sicuri di tutelare la società dall'azione deleteria loro e, nel tempo stesso, essi potranno esser curati con vero beneficio proprio; poichè l'esperienza, mentre ha dimostrato la nessuna o poca efficacia dei mezzi terapeutici ai quali fin qui si è ricorso, ha messo in rilievo invece i grandi vantaggi che si ottengono con la cura igienica.

Un vitto rigorosamente latteo e vegetale, il lavoro agricolo fatto nei campi a grande aria sono oggi i mezzi cui ricorrono tutti i sommi pratici per la cura di questa malattia. Tutti hanno osservato che, con questa cura, anche nelle forme inveterate si arriva ad allontanare gli accessi e a renderli meno intensi, quindi a portare un grande vantaggio; ma questo è maggiore nelle forme recenti, come accade nei fanciulli, in cui si può financo ottenerne la guarigione.

Sopra questi risultati in Germania, in Inghilterra e in Francia si sono già istituite le colonie agricole speciali per la cura degli epilettici.

Già la fondazione di tali colonie è stata in-

vocata anche presso noi dal Consiglio superiore della sanità; ed ora io colgo l'occasione di quest'articolo per richiamarvi la mente illuminata del ministro dell'interno.

Dico subito che queste colonie non richiederebbero una forte spesa; perchè, tranne quella necessaria al primo impianto e qualche altra piccola spesa accessoria, al mantenimento dei ricoverati provvederebbe il prodotto del lavoro fatto nei campi da loro stessi.

Attese queste ragioni, mi permetto pregare l'onorevole ministro dell'interno di far studiare questo argomento gravissimo e di vedere se sia il caso che pure da noi si venga all'impianto delle colonie agricole per la cura speciale degli epilettici.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il senatore Todaro ha perfettamente ragione, quando considera la epilessia come una delle malattie pericolose, non solo per l'individuo che ne è affetto, ma anche per la società, perchè in molti casi i delitti vengono commessi nello stato di epilessia. Ma purtroppo, come ha riconosciuto egli stesso, la cura dell'epilessia negli adulti non è stata ancora scientificamente accertata. Egli quindi proporrebbe che si costituissero delle colonie per la cura dei bambini epilettici.

TODARO. Anche per la cura degli adulti, giacchè giova sempre.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma faccio osservare all'on. Todaro che egli stesso mi ha poco fa detto che gli adulti non sono guaribili!

TODARO. Non sono guaribili, ma una cura di questo genere migliora la loro condizione in modo positivo.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sta bene, ma in linea generale si tratterebbe di colonie destinate alla cura dei bambini.

Riconosco probabile (non sono tecnico, e non mi azzardo a fare delle affermazioni in proposito) che, qualora questi malati fossero presi in cura in età giovanile, la cura possa riuscire efficace. Ma evidentemente la istituzione di queste colonie richiede una spesa da parte dello Stato.

L'osservazione fatta dal senatore Todaro che

dette colonie si potrebbero mantenere col lavoro di quelli che vi sono ricoverati, evidentemente non può essere presa in considerazione pel fatto che si tratterebbe di colonie di bambini.

Quindi la loro istituzione richiederebbe una spesa, che potrà essere necessario di fare, soltanto quando gli studi (ed io non ho alcuna difficoltà a provvedere perchè studi speciali in materia si facciano) avranno assodato che si tratta di una cura, che può dare un risultato pratico.

Naturalmente io non posso pronunciarmi sopra tale argomento, in merito del quale non sono competente. Prometto però che darò incarico alla Direzione generale di sanità di studiare questo lato del problema, e di indicare quali soluzioni possibili di esso possano essere adottate.

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TODARO. Ringrazio l'onorevole ministro dell'interno di aver preso in considerazione le mo-

deste osservazioni che io ha fatto su questo importantissimo argomento.

I risultati ottenuti dall'esperienza ci dicono che una cura di latte e di vegetali, unitamente al lavoro agricolo fatto a grand'aria ne' campi dai malati di epilessia, riesce efficacissima, tanto più se si tratta di bambini. Essa però, come ho detto, giova sempre, anche agli adulti, poichè ne allontana gli accessi e ne lenisce sensibilmente la loro intensità, tanto che se non guariscono radicalmente, acquistano uno stato di salute relativamente soddisfacente. E però la fondazione di colonie agricole per gli epilettici servirebbe a tutelare la società da eventuali danni e gioverebbe agli stessi epilettici; mentre poi col prodotto del loro lavoro si verrebbe, se non in tutto almeno in gran parte, a coprire la spesa pel mantenimento loro.

PRESIDENTE Nessun altro chiedendo di parlare sullo stanziamento del capitolo n. 58, lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

59	Medici provinciali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	700 »
60	Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali.	650,000 »
61	Dispensari celtici - Spese e concorsi pel funzionamento, concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza; compensi al personale, locali, arredi, medicinali, ecc.	275,000 »
62	Dispensari celtici - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	700 »
63	Indennità ai componenti le Commissioni sanitarie, le Commissioni giudicatrici dei concorsi pel personale tecnico, centrale e provinciale, dipendente dalla Direzione generale della Sanità pubblica, il Consiglio superiore di sanità e i Consigli provinciali sanitari e indennità di missioni all'estero per servizio sanitario	40,000 »
64	Laboratori della sanità pubblica - Personale (Spese fisse)	87,700 »
65	Laboratori della sanità pubblica - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	7,950 »
66	Spese pel funzionamento dei laboratori della sanità pubblica	40,000 »
67	Sussidi per provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzinaggio e conservazione del materiale profilattico	170,000 »

68	Spese varie per i servizi della sanità pubblica - Compensi a persone estranee all'Amministrazione per lavori eseguiti nell'interesse della sanità pubblica che non possano imputarsi, neanche per analogia, ad altri capitoli del bilancio - Medaglie ai benemeriti della salute pubblica - Acquisto di opere scientifiche tecnico-sanitarie e spese diverse che non trovino luogo negli altri capitoli per le spese della sanità pubblica	20,000 »
69	Manutenzione del fabbricato di Sant'Eusebio in Roma, sede dei laboratori della sanità pubblica	2,000 »
70	Stabilimento termale di Acqui, per gli indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti	43,000 »

BORGATTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA. Desidero richiamare l'attenzione del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sulle condizioni dello stabilimento termale di Acqui. Quello di Acqui è l'unico stabilimento termale in tutto il Regno, che sia gerito per conto dello Stato ed in cui gl'indigenti sieno ammessi gratuitamente.

Quindi le domande d'ammissione a quello stabilimento salgono annualmente ad una cifra impressionante: superano il numero di 7000. Di queste 7000 domande non ne possono essere accolte che 1500 o 1600 al massimo, perchè la ristrettezza dei locali non permette se ne ammettano di più nei diversi turni che si ripartiscono tra i mesi di maggio e di settembre d'ogni anno.

Una ventina d'anni fa l'Amministrazione dello Stato aveva già provveduto all'ingrandimento dei locali, facendo sopraelevare d'un piano due padiglioni dello stesso stabilimento, ma questo piccolo ingrandimento non è bastato e tanto meno basta in questo momento in cui anche le domande d'ammissione si fanno sempre più numerose.

Io credo che con poca spesa si potrebbe elevare i rimanenti padiglioni d'un altro piano, o costruire *ex novo* qualche altro padiglione.

L'onorevole Presidente del Consiglio ha già fatto molto per le istituzioni di pubblica beneficenza e parecchi servizi, che sono contemplati in questo bilancio, hanno già ottenuto notevoli aumenti di stanziamenti. Quindi io, nell'interesse dell'umanità sofferente, pregherei l'ono-

revole ministro a portare la sua attenzione anche su questo benefico Istituto, affinchè trovi il modo di ampliarlo e fare sì che la quantità d'ammalati che possono fruire di questa cura tanto benefica, la quale permette a tanti poveri lavoratori di riacquistare la salute, possa aumentare.

Non domando certamente un aumento dello stanziamento sul bilancio ora in esame; ma poichè in questo capitolo è iscritta la spesa di 43,000 lire, se nei prossimi bilanci il ministro elevasse la cifra a 60 o 70,000 lire, con tale aumento di fondi si potrebbe nei primi anni provvedere all'ampliamento dei locali e al loro arredamento, e poi negli anni successivi si potrebbe devolvere l'aumento ad accrescere il numero dei ricoverati.

Confido che l'onorevole Presidente del Consiglio prenderà in benevola considerazione questa mia raccomandazione.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Effettivamente la cura termale di Acqui è considerata molto efficace, particolarmente per le malattie reumatiche, ed un grande numero di lavoratori, specialmente di quelli che lavorano in luoghi umidi, si rivolge al Ministero dell'interno per ottenere l'ammissione alla cura di quelle acque.

Il numero delle domande però oltrepassa quello di coloro che possono essere ricoverati gratuitamente in detto stabilimento termale. Io non ho notizie precise per poter rispondere in

modo concreto alla questione proposta dall'onorevole senatore Borgatta, di vedere, cioè, se con la spesa stanziata sia in qualche modo possibile di risolvere il problema di far fare la cura ad un maggior numero di indigenti. Assicuro però l'onor. senatore Borgatta che studierò la questione, e vedrò se sarà possibile ottenere il desiderato risultato, che certamente riuscirebbe di grande utilità per la salute pubblica.

BORGATTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA. Ringrazio l'onor. Presidente del Consiglio degli affidamenti dati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, il capitolo 70 s'intende approvato nella somma da me letta.

71	Lavori di miglioramento e di manutenzione delle stazioni sanitarie .	30,000 »
72	Retribuzioni al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, assunto in via temporanea per le stazioni sanitarie . . .	10,000 »
73	Mobili, spese di cancelleria, d'illuminazione, di riscaldamento, e spese varie per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti .	230,000 »
74	Servizio sanitario dei porti e delle stazioni sanitarie - Personale (Spese fisse)	105,375 »
75	Veterinari provinciali - Stipendi (Spese fisse)	241,500 »
76	Veterinari provinciali - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) .	350 »
77	Veterinari governativi di confine e di porto - Personale - Legge 24 marzo 1907, n. 91 (Spese fisse)	126,000 »
78	Retribuzioni al personale straordinario ed altri assegni e indennità e spese varie per le visite di transito del bestiame per la frontiera e per la visita veterinaria nei porti - Spesa per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero - Compensi ai veterinari per lavori straordinari nell'interesse della polizia zoiatrica	50,000 »
79	Provvedimenti profilattici contro le epizoozie - Sussidi, esperimenti e ricerche varie	21,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,488,775 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1909

	<i>Riporto</i>	2,488,775 »
80	Sussidi per aiutare la istituzione di condotte veterinarie consorziali e comunali	150,000 »
81	Quota a carico dello Stato per pagamento delle indennità per abbattimento di animali	24,000 »
82	Fitto' di locali per gli uffici dei veterinari di confine (Spese fisse)	1,000 »
83	Sussidi ai Comuni per l'impianto e il funzionamento degli Istituti curativi contro la pellagra	100,000 »
84	Spese per l'esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 388, per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini	50,000 »
		2,813,775 »
	Spese per la sicurezza pubblica.	
85	Servizio segreto	1,000,000 »
86	Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale (Spese fisse).	7,579,150 »
87	Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	80,000 »
88	Spese d'ufficio per la sicurezza pubblica (Spese fisse).	230,000 »
89	Spese per la scuola pratica di polizia	30,000 »
90	Laboratorio chimico per le sostanze esplosive - Personale - (Spese fisse). Articolo 2, legge 11 luglio 1907, n. 491	26,400 »
91	Laboratorio chimico per le sostanze esplosive - Personale - Indennità di residenza in Roma	1,200 »
92	Spese occorrenti per il funzionamento dei laboratori per le sostanze esplosive e per la Commissione consultiva. (Articolo 4, legge 11 luglio 1907, n. 491)	33,600 »
93	Corpo delle guardie di città - Stipendi e paghe al personale, indennità di carica e soprassoldi, annessi alle medaglie al merito di servizio (Spese fisse)	12,209,112 »
94	Indennità di alloggio agli ufficiali di pubblica sicurezza, ai graduati ed alle guardie di città, ed agli agenti sedentari	350,000 »
95	Ufficiali delle guardie di città - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	3,500 »
	<i>Da riportarsi</i>	21,542,962 »

	<i>Riporto</i>	21,542,962 »
96	Guardie di città - Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo di rafferma	1,620,000 »
97	Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza, e per trasferimento alle guardie di città	1,200,000 »
98	Compensi al personale di pubblica sicurezza, agli ufficiali, alle guardie di città e ad altri agenti di pubblica sicurezza, non che agli uscieri ed ai commessi di questura e di sezione, al personale di altre amministrazioni ed a privati cittadini per concorso nell'arresto di malfattori e per altri servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Premi per arresto di latitanti e per sequestro d'armi	210,000 »
99	Indennità di soggiorno ai funzionari ed alle guardie di città destinati in località di confine, isolate e malsane	30,000 »
100	Sussidi ai funzionari, agli impiegati ed uscieri di pubblica sicurezza, agli ufficiali ed alle guardie di città	45,000 »
101	Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
102	Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di città	88,260 »
103	Acquisto e manutenzione di biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza	25,000 »
104	Istruzione e servizio sanitario per le guardie di città - Assegni ai maestri e medici di nomina ministeriale (Spese fisse)	46,500 »
105	Personale incaricato dell'istruzione e servizio sanitario delle guardie di città - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	4,800 »
106	Compensi e onorari per l'istruzione e servizio sanitario ed altre spese per le guardie di città	20,000 »
107	Spese di spedalità per malattie contratte in servizio dalle guardie di città	10,000 »
108	Contributo da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa pensioni dei medici in servizio della pubblica sicurezza (legge 14 luglio 1898, n. 335)	8,900 »
109	Fitto, manutenzione e adattamento di locali per le guardie di città (Legge 24 marzo 1907, n. 116) (Spese fisse)	498,000 »
110	Casermaggio ed altre spese variabili per guardie ed allievi guardie di città	657,000 »
111	Fitto di locali per gli uffici di pubblica sicurezza e per le delegazioni distaccate (Spese fisse)	88,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	26,094,422 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1909

	<i>Riporto</i>	26,094,422 »
112	Manutenzione dei locali ed acquisto e manutenzione dei mobili per gli uffici di pubblica sicurezza, per le delegazioni distaccate e per la scuola allievi guardie di città	35,000 »
113	Abbuonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi ad uso della pubblica sicurezza. (Spese fisse)	124,000 »
114	Compensi ai reali carabinieri	30,000 »
115	Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne, ed altre relative per i reali carabinieri	110,000 »
116	Spese di cancelleria per i reali carabinieri (Spese fisse)	7,100 »
117	Indennità di via e trasporto d' indigenti per ragione di sicurezza pubblica; indennità di trasferta e trasporto di guardie di città e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento; spese per rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe	550,000 »
118	Spese confidenziali per la repressione del malandrino, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a questo speciale servizio di sicurezza pubblica	1,150,000 »
119	Contributo del Ministero dell'interno a complemento della somma stanziata nel bilancio del Ministero della guerra per le spese relative all'Arma dei Reali carabinieri	13,745,656 »
120	Spesa per il casermaggio dei reali carabinieri (Art. 1, legge 24 marzo 1907, n. 116)	2,112,000 »
121	Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai reali carabinieri	2,500,000 »
122	Acquisto, Manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette in servizio dei Reali Carabinieri	60,000 »
123	Compensi per il servizio straordinario che gli ufficiali telegrafici prestano nell'interesse della pubblica sicurezza, a richiesta delle autorità competenti, e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza	100,000 »
		46,618,178 »
	<i>Spese per l'amministrazione delle carceri.</i>	
124	Carceri - Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (Spese fisse)	1,506,450 »
125	Personale di direzione, di amministrazione e tecnico delle carceri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	13,500 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,519,950 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1909

	<i>Riparto</i>	1,519,950 »
126	Personale di sorveglianza e disciplina dei riformatori governativi (Spese fisse)	403,500 »
127	Personale di sorveglianza e di disciplina dei riformatori governativi - Indennità di residenza in Roma	3,500 »
128	Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione delle carceri (Spese fisse)	7,576,320 »
129	Indennità di disagiata residenza agli agenti di custodia - Indennità agli agenti di custodia addetti a stabilimenti penali situati in località isolate o malsane (Decreto ministeriale 26 giugno 1908, n. 40659.5)	54,980 »
130	Personale di custodia - Indennità di alloggio	533,000 »
131	Personale di custodia - Premi annessi alla medaglia di servizio	200,000 »
132	Indennità in mancanza dell'alloggio in natura agli ispettori generali di seconda classe, direttori, funzionanti da direttori e censori dei riformatori governativi e indennità di disagiata residenza agli impiegati effettivi di ruolo, agli agronomi, ai sanitari e cappellani addetti a stabilimenti posti in località isolate o malsane (Spese fisse)	44,000 »
133	Spese di ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica.	76,400 »
134	Personale di custodia - Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldi	750,000 »
135	Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari	10,000 »
136	Spese di viaggio agli agenti carcerari	40,000 »
137	Compensi, remunerazioni e sussidi al personale carcerario - Compensi al personale di altre amministrazioni per servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione carceraria e dell'amministrazione del fondo dei detenuti e degli agenti di custodia, depositato alla Cassa depositi e prestiti	120,000 »
138	Carceri - Spese per esami e studi preparatori	10,000 »
139	Mantenimento dei detenuti, dei corrigendi nei riformatori governativi e degli inservienti, combustibile e stoviglie.	10,616,000 »
140	Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri per le carceri	1,100,000 »
141	Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi, agli assistenti farmacisti e tassatori di medicinali per le carceri	125,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	23,187,650 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1909

	<i>Riporto</i>	23,187,650 »
142	Mantenimento nei riformatori privati dei giovani ricoverati per correzione paterna e per oziosità e vagabondaggio	1,600,000 »
143	Spese pei domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio e pel personale aggregato (Regio decreto 17 febbraio 1881, n. 74, e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881)	700,000 »
144	Trasporto dei detenuti ed indennità di trasferte alle guardie	1,270,000 »
145	Provvista e manutenzione di vetture e vagoni cellulari per il trasporto dei detenuti	70,000 »
146	Servizio delle manifatture carcerarie - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili	170,000 »
147	Servizio delle manifatture carcerarie - Provviste di materie prime ed accessorie (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31)	3,000,000 »
148	Servizio delle manifatture carcerarie - Mercedi ai detenuti lavoranti e compensi straordinari	600,000 »
149	Servizio delle manifatture carcerarie - Retribuzioni e compensi ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agli inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici e retribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti, ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie	165,000 »
150	Servizio delle manifatture carcerarie - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti - Minute spese per le lavorazioni	185,000 »
151	Servizio delle manifatture carcerarie - Indennità per gite fuori di residenza	11,000 »
152	Fitto di locali di proprietà privata per le carceri (Spese fisse)	130,000 »
153	Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari (articoli 1 e 5 della legge 10 febbraio 1898, n. 31)	512,000 »
154	Manutenzione dei fabbricati carcerari	740,000 »
155	Manutenzione dei fabbricati carcerari - Spese per lo studio e la compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari, indennità per trasferte e per servizi straordinari	27,000 »
156	Fotografie dei malfattori più pericolosi (art. 448 del regolamento generale degli stabilimenti carcerari, approvato con regio decreto 1° febbraio 1891, n. 260)	8,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	32,375,650 »

	<i>Riporto</i>	32,375,650 »
157	Sussidi alle Società di patronato pei liberati dal carcere	13,300 »
158	Contributo da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa pensioni dei medici in servizio dell'amministrazione carceraria (legge 14 luglio 1898, n. 335)	47,000 »
		32,435,950 »
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
—		
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generall.		
159	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse)	750 »
160	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	32,000 »
161	Famiglie dei morti per la causa nazionale e danneggiati politici	220,000 »
162	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3 ^a , articoli 1 e 7 e legge 7 luglio 1901, n. 308, art. 2)	525,000 »
163	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3 ^a , articoli 1 e 7 e legge 7 luglio 1901, n. 308, art. 2)	175,000 »
164	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3 ^a , articoli 2 e 8)	67,750 »
		1,020,500 »
Spese per la pubblica beneficenza.		
165	Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	8,910 »
165 <i>bis</i>	Erogazione a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, a sensi dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, del fondo costituito dall'addizionale stabilita dallo stesso articolo 2	<i>per memoria</i>
		8,910 »

Spese per la sanità pubblica.

166	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni più bisognosi, per opere di risanamento (Leggi 14 luglio 1887, n. 4791, 8 febbraio 1900, n. 50, art. 2, e 13 luglio 1905, n. 399, art. 2) (Spesa obbligatoria)	236,000 »
167	Fondo occorrente per soddisfare le rate del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai comuni per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili in base ai limiti delle concessioni annue di lire 80,000 per le leggi 8 febbraio 1900, n. 50; 28 dicembre 1902, n. 566; 13 luglio 1905, numero 399; e di lire 40,000 per la legge 14 luglio 1907, n. 544 (Spesa obbligatoria).	300,000 »
168	Fondo occorrente pel pagamento delle quote di concorso dello Stato ai comuni della Sardegna nelle spese per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili (Art. 60 della legge 14 luglio 1907, n. 562)	100,000 »
169	Concorso dello Stato nel pagamento della rata annua dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento del mutuo concesso al comune di Grosseto, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5615	26,690 »
170	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sul prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Scansano (Legge 20 luglio 1897, n. 321)	3,010 »
171	Concorso dello Stato al pagamento degli interessi sul prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Comacchio (Legge 23 agosto 1900, n. 315)	9,940 »
		675,670 »

Spese per l'amministrazione delle carceri.

172	Costruzione di un nuovo edificio ad uso di carcere giudiziario nella città di Napoli (Legge 9 luglio 1905, n. 362) (Spesa ripartita) (4 ^a annualità)	1,700,000 »
-----	---	-------------

Spese diverse.

173	Spese a carico dello Stato per i mutui di favore da accordarsi ai comuni di Ottaiano, San Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana e San Gennaro di Palma per la provvista di acqua potabile, giusta l'art. 5 della legge 19 luglio 1906, n. 390	<i>per memoria</i>
-----	---	--------------------

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

174	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	1,653,035 »
-----	--	-------------

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	4,393,882 »
Debito vitalizio	7,867,000 »
Archivi di Stato	882,566 »
Amministrazione provinciale	11,988,243 »
Pubblica beneficenza	1,593,460 »
Sanità pubblica	2,813,775 »
Sicurezza pubblica	46,618,178 »
Amministrazione delle carceri	32,435,950 »
<hr/>	
TOTALE della categoria prima della parte ordinaria	108,593,054 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali	1,020,500 »
Pubblica beneficenza	8,910 »
<hr/>	
<i>Da riportarsi</i>	1,029,410 »

	<i>Riporto</i>	1,029,410 »
Sanità pubblica		675,670 »
Amministrazione delle carceri		1,700,000 »
Spese diverse		<i>per memoria</i>
TOTALE della categoria prima della parte straordinaria		3,405,080 »
TOTALE delle spese reali (ordinarie e straordinarie)		111,998,134 »
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO		1,653,035 »
RIASSUNTO PER CATEGORIE		
—		
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)		111,998,134 »
Categoria IV. — Partite di giro		1,653,035 »
TOTALE GENERALE		113,651,169 »

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Questo disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto pei disegni di legge:

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1908-909:

Senatori votanti	90
Favorevoli	80
Contrari	10

(Il Senato approva).

Maggiori assegnazioni per lire 3,026,000 su alcuni capitoli dello stato di previsione della

spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909:

Senatori votanti	87
Favorevoli	80
Contrari	7

(Il Senato approva).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1908-909:

Senatori votanti	88
Favorevoli	80
Contrari	8

(Il Senato approva).

Discussione del disegno di legge: « Per le antichità e le belle arti » (N. 43).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Per le antichità e le belle arti ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dare lettura del disegno di legge.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 43).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico.

Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.

Tra le cose mobili sono pure compresi i codici, gli antichi manoscritti, gli incunabuli, le stampe e incisioni rare e di pregio e le cose d'interesse numismatico.

(Approvato).

Art. 2.

Le cose di cui all'articolo precedente sono inalienabili quando appartengono allo Stato, a comuni, a provincie, a fabbricerie, a confra-

ternite, a enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura e ad ogni ente morale riconosciuto.

Il Ministero della pubblica istruzione, su le conformi conclusioni del Consiglio superiore per le antichità e belle arti, istituito con la legge 27 giugno 1907, n. 386, potrà permettere la vendita e la permuta di tali cose da uno a un altro degli enti sopra nominati quando non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.

(Approvato).

Art. 3.

I sindaci, i presidenti delle Deputazioni provinciali, i fabbricieri, i parroci, i rettori di chiese, ed in generale tutti gli amministratori di enti morali presenteranno al Ministero della pubblica istruzione, secondo le norme che saranno sancite nel regolamento, l'elenco descrittivo delle cose di cui all'art. 1, di spettanza dell'ente morale da loro amministrato.

(Approvato).

Art. 4.

Il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore per le antichità e le belle arti, ha facoltà di provvedere, ove occorra, all'integrità e alla sicurezza delle cose previste nell'art. 2, facendole trasportare e custodire temporaneamente in pubblici Istituti.

In caso di urgenza il Ministero potrà procedere ai provvedimenti conservativi di cui sopra anche senza parere della Giunta suddetta, ma gl'interessati potranno richiamarsi al Consiglio superiore.

Sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore il Ministero ha anche la facoltà di far restaurare, ove occorra, le predette cose e di adottare tutte le provvidenze idonee ad impedirne il deterioramento. Le spese saranno a carico dell'ente proprietario, se ed in quanto l'ente medesimo sia in grado di sostenerle.

Contro il giudizio sulla necessità della spesa e la possibilità dell'ente a sostenerla è dato ricorso alla V Sezione del Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 5.

Colui che come proprietario o per semplice titolo di possesso detenga una delle cose di cui

all'art. 1, della quale l'autorità gli abbia notificato, nelle forme che saranno stabilite dal regolamento, l'importante interesse, non può trasmetterne la proprietà o dimetterne il possesso senza farne denuncia al Ministero della pubblica istruzione.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo avrà il diritto di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nel contratto di alienazione. Questo diritto dovrà essere esercitato entro due mesi dalla data della denuncia; il termine potrà essere prorogato fino a quattro mesi quando per la simultanea offerta di più cose il Governo non abbia in pronto le somme necessarie agli acquisti.

Durante questo tempo il contratto rimane sottoposto alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di prelazione e l'alienante non potrà effettuare la tradizione della cosa.

(Approvato).

Art. 7.

Le cose di che all'art. 5, siano mobili o immobili, qualora deteriorino o presentino pericolo di deterioramento e il proprietario non provveda ai necessari restauri in un termine assegnatogli dal Ministero dell'istruzione pubblica, potranno essere espropriate.

Il diritto di tale espropriazione spetterà oltre che allo Stato, alle provincie ed ai comuni, anche agli enti che abbiano personalità giuridica e si propongano la conservazione di tutte le cose in Italia, ai fini della cultura e del godimento pubblico.

(Approvato).

Art. 8.

È vietata l'esportazione dal Regno delle cose che abbiano interesse storico, archeologico o artistico tale che la loro esportazione costituisca un danno grave per la storia, l'archeologia o l'arte ancorchè per tali cose non sia stata fatta la diffida di cui all'art. 5.

Il proprietario o possessore delle cose di che all'art. 1, il quale intende esportarle, dovrà farne denuncia all'Ufficio di esportazione, il quale giudicherà, in numero di tre funzionari a ciò preposti sotto la loro personale responsa-

bilità, se sono della natura di quelle di cui è vietata l'esportazione come sopra.

Nel caso di dubbio da parte dell'Ufficio o di contestazione da parte di chi chiede la esportazione intorno alla natura delle cose presentate all'esame dell'Ufficio, la risoluzione del dubbio o della contestazione sarà deferita al Consiglio superiore.

(Approvato).

Art. 9.

Entro il termine di due mesi che può essere prorogato a quattro per la ragione di cui all'art. 6, il Governo potrà acquistare la cosa denunciata per l'esportazione. L'acquisto seguirà al prezzo dichiarato dall'esportatore, e la cosa, durante il termine anzidetto, sarà custodita a cura del Governo.

Se però si riscontrino nella cosa le qualità per cui, a norma del precedente articolo, è vietata l'esportazione e il Governo intenda addivenirne all'acquisto avrà facoltà, quando l'offerta non venga accettata e ove l'esportatore vi consenta, di provocare il giudizio di una Commissione peritale, la quale determinerà il prezzo ponendo a base della stima il valore della cosa all'interno del Regno. Quando il prezzo determinato dalla Commissione peritale non sia accettato dalle parti, ovvero quando l'esportatore non acconsenta di addivenire al giudizio dei periti o comunque il Governo non acquisti la cosa, essa verrà restituita al proprietario col vincolo di non esportarla e di mantenerla secondo le norme stabilite dalla presente legge e dal relativo regolamento.

La Commissione peritale di cui sopra sarà nominata per metà dall'esportatore e per metà dal Ministero dell'istruzione. Quando si abbia parità di voti deciderà un arbitro scelto di comune accordo, e ove tale accordo manchi l'arbitro sarà nominato dal primo Presidente della Corte d'appello.

(Approvato).

Art. 10.

Indipendentemente da quanto è stabilito nelle leggi doganali, l'esportazione di qualunque cosa di cui all'art. 1^o, è soggetta ad una tassa progressiva applicabile sul valore della cosa, secondo la tabella annessa alla presente legge.

Il valore è stabilito in base alla dichiarazione dell'esportatore riscontrata con la stima degli uffici di esportazione.

In caso di dissenso il prezzo è determinato da una Commissione nominata come è detto sopra. La stima sarà fatta coi criteri di che all'articolo precedente; ma il giudizio dei periti sarà definitivo e non soggetto a richiamo, così da parte dell'esportatore come del Governo.

(Approvato).

Art. 11.

La tassa di esportazione non è applicabile alle cose importate da paesi stranieri, qualora ciò risulti da certificato autentico, secondo le norme da prescriversi dal regolamento, purchè la riesportazione non avvenga oltre il termine di cinque anni, e salvi i diritti acquisiti avanti alla promulgazione della presente legge.

Questo termine sarà prorogato di cinque in cinque anni, alla sua scadenza, su richiesta degli interessati.

(Approvato).

Art. 12.

Le cose previste nell'art. 2 non potranno essere demolite, rimosse, modificate nè restaurate senza l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Contro il rifiuto dell'autorizzazione è dato ricorso all'autorità giudiziaria.

(Approvato).

Art. 13.

La stessa disposizione è applicabile alle cose di cui all'articolo 5, immobili per natura o reputate tali per destinazione a norma dell'articolo 414 del Codice civile, quando sono di proprietà privata.

Contro il rifiuto del Ministero è dato ricorso all'Autorità giudiziaria.

(Approvato).

Art. 14.

Nei comuni, nei quali si trovano cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, possono essere prescritte, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni, piani regolatori, le distanze, le misure e le altre norme ne-

cessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dai monumenti stessi.

(Approvato).

Art. 15.

Il Governo può eseguire scavi per intenti archeologici in qualunque punto del territorio dello Stato, quando con decreti del Ministero della pubblica istruzione ne sia dichiarata la convenienza.

Il proprietario del fondo, ove si eseguiscano gli scavi, avrà diritto a compenso per il lucro mancato e per il danno che gli fosse derivato. Ove il detto compenso non possa fissarsi amichevolmente, esso sarà determinato con le norme stabilite dagli articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in quanto siano applicabili.

Le cose scoperte appartengono allo Stato. Di esse sarà rilasciata al proprietario del fondo una quarta parte, oppure il prezzo equivalente, a scelta del Ministero della pubblica istruzione. Il valore delle cose verrà stabilito come all'articolo 9; ma il giudizio dei periti sarà definitivo, salvo il richiamo al Consiglio superiore.

Invece del compenso di cui al secondo comma, il Governo potrà rilasciare al proprietario del fondo, che ne faccia richiesta, una maggior quota delle cose scoperte, o anche la loro totalità, quando esse non siano giudicate necessarie per le collezioni dello Stato.

MOSSO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MOSSO. A me sembra che nel primo capoverso di quest'art. 15 sia incorso un errore tipografico, perchè dice: « Il Governo può eseguire scavi per intenti archeologici in qualunque punto del territorio dello Stato, quando con decreti del Ministero della pubblica istruzione ne sia dichiarata la convenienza ».

Certo che in questo caso basterà un solo decreto, e credo che anche questa sia la intenzione del ministro, onde è sufficiente dire che il Governo può eseguire questi scavi quando con decreto del Ministero della pubblica istruzione, ecc., e non mettere il plurale, e ciò, in caso di contestazioni, per evitare dei pretesti da parte degli avvocati, i quali potrebbero dire: non si tratta di un solo decreto, ma di più decreti!

Sopra un'altra questione mi debbo intrattenere a proposito di quest'articolo. Io prego l'onorevole ministro di applicare l'art. 15 letteralmente come sta scritto nella legge.

Ora avviene questo: che quando si fa uno scavo per ordine del Ministero della pubblica istruzione, o da parte di altri che hanno un interesse scientifico e sono a ciò autorizzati ed appoggiati dal Ministero, succede che il proprietario, il quale ha dato il permesso di eseguire gli scavi, appena vede che danno buoni risultati e si trovano cose importanti, subito li ferma e revoca la concessione già data, domandando un compenso maggiore.

Gli scavi archeologici si fanno, nella maggior parte dei casi, nell'aperta campagna, lontano dai luoghi abitati, in stagioni dell'anno poco favorevoli a causa delle intemperie, bisogna metter su casa, portare i letti e gli arredi di cucina, aver un luogo di riparo per gli operai, portare con sé delle tende, ed un personale adatto, facendo così delle spese abbastanza gravi.

Il padrone del terreno conosce quale danno produce una sospensione dei lavori e chiede una indennità per lasciar proseguire che sia poco diversa dalla perdita di danaro che produce la sospensione dei lavori.

Il padrone sa che se s'iniziano le pratiche legali per mezzo del prefetto, per mezzo di periti, del pretore ecc. si va in lungo assai e generalmente si perde un anno di tempo. Ora un anno perduto è una disgrazia per chi fa quella ricerca per il materiale sciupato e molte volte il ricercatore è disgustato e abbandona, con danno della scienza, il lavoro che aveva cominciato.

Io pregherei quindi l'onor. ministro di voler dichiarare che egli accetta l'applicazione letterale dell'articolo come esso è. Quando il ministro ha fatto un decreto e ordinò che si faccia uno scavo, se sopraggiungono contestazioni per parte del proprietario io vorrei che il ministro non permettesse che si finissero gli scavi.

Siccome la legge provvede di dare l'indennità voluta con le forme legali, con tutte le assicurazioni necessarie, il proprietario non può lamentarsi di questo, perchè la legge lo tutela. Solo occorre che egli non possa impedire che si continui il lavoro; altrimenti ne viene un

danno irreparabile non solo per lo Stato ma anche per lo scienziato che ha iniziato il lavoro. Io pregherei quindi l'onor. ministro di accettare questa proposta, che cioè l'articolo rimanga quale è; solo in caso di contestazioni si lasci che la legge abbia il suo effetto, ma non si fermi il lavoro degli scavi.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Due raccomandazioni ha fatto l'onorevole senatore Mosso. La prima riguarda il plurale usato nella parola «decreti». Io credo che così, al plurale, come è stata votata anche dalla Camera dei deputati, questa formula non porti nessuna influenza; l'articolo di legge usa il plurale perchè lo usava la legge precedente e perchè possono essere più i casi, e più saranno i decreti. Io prego quindi l'onorevole senatore Mosso di non insistere su questo punto.

Sarebbe veramente penoso che questa legge, che costa tanti studi e lavori, e ci fa uscire dal lungo stato di provvisorietà e incertezze, dovesse tornare alla Camera elettiva dopo che questa si è uniformata ai desideri espressi dall'Ufficio centrale del Senato, di cui accolse le varianti, e agli studi che il Senato ha fatto su questo importante e grave argomento, studi che vanno, con diversa fortuna, dal 1868 ai nostri giorni.

È stata mia cura informare la legge nella sua nuova presentazione alla Camera elettiva ai diversi voti del Senato, espressi nel periodo di studio nella passata Legislatura.

Quanto alla seconda raccomandazione, non esito ad accettarla. Io ho insistito, lavorato e chiesto l'urgenza per questa legge per poter nella sua applicazione fare attivamente, ed evitare ogni inconveniente derivante dalla incertezza delle norme di diritto vigenti e dai pochi mezzi. Assicuro l'onor. senatore Mosso che, votata la legge, io l'applicherò rigidamente e valendomi dei poteri concessi dalla legge del 1865 farò sì che i lavori non vengano sospesi. Sarà questione di liquidare l'indennità, ma questo non deve portare alla sospensione del lavoro, nello stesso modo che si fa negli altri casi d'espropriazione.

Ringrazio l'onor. senatore Mosso, geniale cultore di studi archeologici, delle osservazioni

fatte, che io accetto in quanto che con esse egli m'invita ad applicare la legge come sarà votata dal Senato. Ed io, da due anni, questo appunto desidero vivamente!

MOSSO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MOSSO. Ringrazio l'onorevole ministro delle assicurazioni date.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 15.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di relazioni.

LUCIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCIANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Tombola a favore degli Ospedali e dell'asilo dell'infanzia abbandonata in Modica.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Luciani della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

TORNIELLI Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TORNIELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Tombola telegrafica a favore degli Ospedali di Castelfidardo, Filottrano e Osimo (Ancona), San Benedetto del Tronto e Ripatransone (Ascoli-Piceno), Porto Recanati (Macerata), Fano, San Leo e Pergola (Pesaro e Urbino).

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Tornielli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge: « Per le antichità e belle arti ».

Art. 16.

Ove il Governo lo creda opportuno, potrà espropriare i terreni in cui dovranno eseguirsi gli scavi.

La stessa facoltà gli compete quando occorra provvedere così alla conservazione di ruderi e di monumenti, venuti in luce casualmente o in seguito a scavi, come alla delimitazione

della zona di rispetto e alla costruzione di strade di accesso.

La dichiarazione di pubblica utilità di tale espropriazione, previo parere del Consiglio superiore per le antichità e belle arti, è fatta con decreto Reale su proposta del ministro della pubblica istruzione, nel modo indicato all'articolo 12 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e il prezzo dello stabile da espropriarsi sarà determinato con le norme del capo IV (titolo 1), di detta legge.

Nella stima del prezzo del fondo non sarà però tenuto conto del presunto valore delle cose di interesse archeologico, che si ritenga potersi rinvenire.

SACCHETTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SACCHETTI, *relatore*. Avverto il Senato che in questo art. 16, all'ultimo comma, occorre una rettifica, essendo accaduto un errore nella composizione tipografica.

Invece di dire « nella stima del prezzo del fondo », basta dire « nella stima del fondo ».

Questa redazione fu quella adottata appunto dall'Ufficio centrale nella precedente Legislatura.

L'onor. ministro che presentò all'altro ramo del Parlamento il disegno nella forma adottata dall'Ufficio centrale del Senato, tolse anch'egli le parole « del prezzo ». Per una inavvertenza tipografica l'antica redazione è stata di nuovo introdotta nell'ultimo comma dell'art. 16; per conseguenza bisogna togliere le parole « del prezzo », chè altrimenti per questa piccola variazione di forma converrebbe portare di nuovo il progetto dinanzi alla Camera dei deputati, mentre poi la dizione riesce così più concisa.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto di buon grado la rettifica proposta, perchè corrisponde esattamente alla formula già votata dalla Camera ed accettata dal Senato nella relazione dello scorso gennaio.

PRESIDENTE. Con la rettifica proposta pongo ai voti l'art. 16.

Coloro che lo approvano sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Art. 17.

Potrà il Ministero della pubblica istruzione concedere a enti ed a privati licenza di eseguire ricerche archeologiche, purchè essi si sottopongano alla vigilanza degli ufficiali dell'Amministrazione e osservino tutte le norme che da questa saranno imposte nell'interesse della scienza.

Delle cose scoperte sarà rilasciata agli enti o ai privati la metà oppure il prezzo equivalente alla metà, a scelta del Ministero della pubblica istruzione. Il valore delle cose sarà stimato come all'articolo 15.

La licenza sarà immediatamente ritirata ove non si osservino le prescrizioni di cui nella prima parte di questo articolo.

Il Governo potrà pure revocare la licenza, quando voglia sostituirsi ai detti enti o ai privati nella iniziativa o nella prosecuzione dello scavo. In tale caso però dovrà concedersi ad essi il rimborso delle spese per gli scavi già eseguiti, senza pregiudizio della eventuale partecipazione loro, nella misura sopraindicata, alle cose che fossero già state scoperte al momento della revoca della licenza.

Potrà il ministro, sul conforme parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, consentire che tutte le cose scavate rimangano in proprietà di provincie o di comuni che siano proprietari di un museo.

(Approvato).

Art. 18.

Tanto il fortuito scopritore di oggetti di scavo o di resti monumentali, quanto il detentore di essi debbono farne immediata denuncia all'autorità competente e provvedere alla loro conservazione temporanea lasciandoli intatti fino a quando non siano visitati dalla predetta autorità.

Trattandosi di oggetti di cui non si possa altrimenti provvedere alla custodia, potrà lo scopritore rimuoverli per meglio guarentirne la sicurezza e la conservazione fino alla visita di cui sopra.

Il Ministero della pubblica istruzione li farà visitare entro trenta giorni dalla denuncia.

Delle cose scoperte fortuitamente sarà rilasciata la metà o il prezzo equivalente, a scelta del Ministero della pubblica istruzione, al pro-

prietario del fondo, fermi stando i diritti riconosciuti al ritrovatore dal Codice civile verso il detto proprietario.

(Approvato).

Art. 19.

Le stesse facoltà spetteranno al Governo allorchè si tratti di cose scoperte in seguito a scavi di cui fosse stata concessa licenza a istituti o cittadini stranieri o che da loro fossero state fortuitamente scoperte; e qualora il Governo ritenga di poter rilasciare a detti istituti o cittadini stranieri parte delle cose scoperte a norma dei due precedenti articoli, esse non potranno venire esportate dal territorio dello Stato, ma dovranno essere mantenute in condizioni da giovare alla pubblica cultura in Italia, qualora siano di quelle di che al primo comma dell'art. 8.

(Approvato).

Art. 20.

Per le licenze di scavo concesse anteriormente alla promulgazione della presente legge e per le ricerche archeologiche comunque intraprese a tale epoca dallo Stato, da enti o da privati varranno le norme della legge 12 giugno 1902, n. 185.

(Approvato).

Art. 21.

La riproduzione delle cose di cui all'articolo 1, che siano di proprietà dello Stato, quando sia di volta in volta permessa, andrà soggetta alle norme e alle condizioni da stabilirsi nel regolamento.

(Approvato).

Art. 22.

L'introito della tassa d'ingresso alle gallerie ed ai musei del Regno è destinato interamente a beneficio dei singoli istituti da cui proviene. Gli Istituti il cui introito superi ventimila lire, non avranno più alcun assegno a titolo di dotazione, e il fondo relativo si devolverà ad esclusivo vantaggio degli Istituti che hanno proventi minori.

Le somme rimaste disponibili alla chiusura dell'esercizio finanziario sul capitolo « Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Spese da sostenersi con la tassa d'entrata » saranno

conservate fra i residui anche se non impegnate; e sul fondo complessivo delle assegnazioni di competenza e dei residui potranno imputarsi tanto le spese di competenza propria dell'esercizio, quanto le spese residue, senza distinzione dell'esercizio cui le spese stesse si riferiscono, purchè pertinenti ai fini della presente legge e di quella del 27 maggio 1875.

(Approvato).

Art. 23.

Alla denominazione del capitolo iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, agli effetti dell'articolo 3 della legge 27 giugno 1903, n. 242, con lo stanziamento di lire 300,000, è sostituita la seguente: « Somme da versarsi al conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti per l'acquisto eventuale di cose d'arte e d'antichità ».

In aumento a tale capitolo verranno altresì portate, mediante decreto del ministro del tesoro, le somme corrispondenti ai proventi ottenuti dalla vendita di pubblicazioni ufficiali, fotografie ed altre riproduzioni di cose di antichità e d'arte, dall'applicazione delle tasse, delle pene pecuniarie e delle indennità stabilite dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 24.

Presso la Cassa depositi e prestiti è aperto un conto corrente fruttifero intestato al Ministero della pubblica istruzione, al quale dovranno affluire:

a) la somma di lire 1,000,000, già versata in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti in virtù dell'articolo 3 della legge 14 luglio 1907, n. 500;

b) gli interessi della rendita consolidata di lire 4,000,000 regolarmente versati alla Cassa stessa, a norma della legge summentovata. Detti interessi verranno riscossi alle scadenze semestrali a cura della Cassa dei depositi e prestiti;

c) le somme stanziare e da stanziarsi in bilancio come all'articolo 23;

d) gli interessi da liquidarsi annualmente sul credito del conto corrente;

e) le somme che da enti morali o da privati vengono destinate ad accrescere il fondo di che al comma c.

(Approvato).

Art. 25.

Il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di disporre degli interessi di cui al comma b dell'articolo precedente e degli interessi delle somme di cui al comma e, al fine di contrarre mutui e costituire rendite vitalizie destinate agli acquisti di cui alla legge 14 luglio 1907, n. 500.

Gli interessi su detti mutui e l'ammontare delle rendite vitalizie non potrà mai superare complessivamente le somme disponibili secondo il comma precedente.

(Approvato).

Art. 26.

Col regolamento si determinano le norme con le quali, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, si può procedere a detti acquisti con mutui o costituzione di rendite vitalizie.

(Approvato).

Art. 27.

Il Ministero della pubblica istruzione potrà valersi del credito risultante dal conto corrente istituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per gli eventuali acquisti di cui alla presente legge e a quella del 14 luglio 1907, n. 500, prelevando da esso, mediante appositi decreti, le somme all'uopo occorrenti.

Però dalla somma di lire 1,000,000 versata al conto corrente suddetto, potrà il Ministero della pubblica istruzione prelevare non oltre lire 700,000 nell'esercizio finanziario 1909-910 e lire 300,000 nel 1910-911, con facoltà di valersi negli esercizi successivi delle somme non prelevate precedentemente.

(Approvato).

Art. 28.

Le somme prelevate dal conto corrente a norma del precedente articolo verranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo del bilancio dell'entrata con la denominazione: « Somme prelevate dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti costituito dalle assegnazioni destinate all'acquisto di cose d'arte e di antichità », e iscritte, mediante decreto del ministro del tesoro, ad

apposito capitolo del bilancio della pubblica istruzione con la denominazione: « Acquisto di cose d'arte e di antichità ».

A carico del detto capitolo verrà altresì imputato pel residuo debito il pagamento dell'annua somma di lire 100,000, di cui all'articolo 2, comma terzo, della legge 9 giugno 1901, n. 203, concernente l'acquisto del museo Boncompagni-Ludovisi.

(Approvato).

Art. 29.

Le alienazioni, fatte contro i divieti contenuti nella presente legge, sono nulle di pieno diritto.

(Approvato).

Art. 30.

Gli amministratori e gli impiegati degli enti morali, che abbiano trasgredito alle disposizioni dell'art. 2 sono puniti con multa da 200 a 10,000 lire.

(Approvato).

Art. 31.

L'omissione della denuncia di cui all'art. 5 o la violazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 6 sono punite con multa da 500 a 10,000 lire.

(Approvato).

Art. 32.

Senza pregiudizio di quanto si dispone per i casi di cui al successivo articolo, se per effetto della violazione degli articoli 2, 5 e 6 la cosa non si può più rintracciare o è stata esportata dal Regno, il trasgressore dovrà pagare un'indennità equivalente al valore della cosa. L'indennità, nel caso di violazione dell'art. 2, potrà essere devoluta all'ente danneggiato.

(Approvato).

Art. 33.

Sarà considerato contrabbando e come tale punito a norma degli articoli 97 a 107, 109 e 110 del testo unico della legge doganale, approvato con Regio decreto 26 gennaio 1896, n. 20, l'esportazione consumata o tentata delle cose di cui nella presente legge:

a) quando la cosa non sia presentata alla dogana;

b) quando la cosa sia presentata, ma con falsa dichiarazione o nascosta, o frammista ad oggetti di altro genere, in modo da far presumere il proposito di sottrarla alla licenza di esportazione e al pagamento della tassa relativa.

La cosa sarà inoltre confiscata a favore dello Stato, o, qualora concorra il caso di violazione all'art. 2 della presente legge, dell'ente direttamente danneggiato. Ove non sia più possibile d'impossessarsene, saranno applicabili le disposizioni di cui all'articolo precedente.

La ripartizione delle multe sarà fatta nel modo che verrà stabilito dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 34.

Alle violazioni degli articoli 12 e 13 è applicabile la multa indicata nell'art. 31.

Se il danno è in tutto o in parte irreparabile il trasgressore dovrà pagare un'indennità equivalente al valore della cosa perduta od alla diminuzione del suo valore.

(Approvato).

Art. 35.

Le violazioni degli articoli 17 e 18 sono punite con la multa da 1000 a 2000 lire e in caso di danni in tutto o in parte irreparabili si applicherà la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

Le cose rinvenute sono confiscate.

SACCHETTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SACCHETTI, *relatore*. Debbo fare una semplice osservazione, che direi quasi di coordinamento, di questo articolo con quello precedente.

Nel primo comma di questo articolo si dica che si applicherà la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

Ora l'art. 34 è composto di due periodi, ma di un sol comma. Bisognerebbe quindi dividerlo in due commi, altrimenti l'art. 35 non sarebbe più in armonia con l'art. 34.

Si tratta di una semplice osservazione di coordinamento.

PRESIDENTE. Si terrà conto dell'osservazione fatta dall'on. relatore senatore Sacchetti in sede di coordinamento.

Pongo ai voti l'art. 35.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 36.

L'amministratore dell'ente morale che entro il termine di tre mesi, prorogabile a nove, dall'invito direttogli dal Ministero della pubblica istruzione non presenterà l'elenco delle cose di che all'articolo 3 o presenterà una denuncia dolosamente inesatta, sarà punito nel primo caso con la multa da 200 a 10,000 lire e nel secondo con la multa da 1000 a 10,000 lire.

(Approvato).

Art. 37.

Alle pene di cui agli art. 30 e 31 soggiace altresì il compratore quando sia a conoscenza dei divieti quivi menzionati.

Se il fatto è imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al pagamento dell'indennità.

Qualora per lo stesso fatto si incorra anche in sanzioni penali stabilite da altre leggi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 77 del Codice penale.

(Approvato).

Art. 38.

Quando nella presente legge si fa richiamo al Consiglio superiore si intende designata quella sezione che è competente a conoscere per ragioni di materia.

(Approvato).

Art. 39.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno determinate le norme per l'esecuzione della presente legge.

Fino a quando detto regolamento non avrà vigore varranno, agli effetti degli articoli 5, 6, 7 e 13 della presente legge, le notificazioni di pregio fatte a norma della legge 12 giugno 1902, n. 185 e del relativo regolamento.

(Approvato).

Art. 40.

Sono abrogate le leggi 12 giugno 1902, n. 185, 27 giugno 1903, n. 242 e 2 luglio 1908, n. 396 e tutte le altre disposizioni in materia, salvo quanto è stabilito con l'articolo 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286, con gli articoli 2 e 3 della legge 14 luglio 1907, n. 500, e nelle leggi 8 luglio 1883, n. 1461, e 7 febbraio 1892, n. 31.

(Approvato).

Art. 41.

Le tasse di esportazione sono applicate secondo la seguente tabella:

Sulle prime lire 5000 il 5 per cento

Sulle seconde » » il 7 »

Sulle terze » » il 9 »

Sulle quarte » » l' 11 »

e così di seguito fino a raggiungere con l'intera tassa il 20 per cento del valore della cosa esportata.

(Approvato).

Art. 42.

È data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico questa legge e le altre sulla medesima materia.

(Approvato).

PRESIDENTE. Do ora lettura dei due ordini del giorno presentati dall'Ufficio centrale:

« Il Senato confida che il Governo provvederà a rin vigorire di maggiori mezzi finanziari il Monte delle belle arti, affinché i fondi destinati agli acquisti delle cose d'arte e di archeologia possano sempre rispondere in modo adeguato agl'intenti della legge ».

« Il Senato invita il Governo a presentare un disegno di legge per la tutela e la conservazione delle ville, dei giardini e delle altre proprietà fondiari, che si connettono alla storia, o alla letteratura, o che importano una ragione di pubblico interesse a motivo della loro singolare bellezza naturale ».

Domando all'onor. ministro se accetta questi ordini del giorno.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Li accetto.

PRESIDENTE. Allora li rileggo per porli ai voti:

« Il Senato confida che il Governo provvederà a rinvigorire di maggiori mezzi finanziari il Monte delle belle arti, affinchè i fondi destinati agli acquisti delle cose d'arte e di archeologia possano sempre rispondere in modo adeguato agl'intenti della legge ».

Chi approva quest'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo l'altro ordine del giorno:

« Il Senato invita il Governo a presentare un disegno di legge per la tutela e la conservazione delle ville, dei giardini e delle altre proprietà fondiariae che si connettono alla storia o alla letteratura, e che importano una ragione di pubblico interesse a motivo della loro singolare bellezza naturale ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni sull'anno giuridico e sulle ferie giudiziarie » (N. 11-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sull'anno giuridico e sulle ferie giudiziarie ».

Domando all'onor. ministro guardasigilli se accetta che la discussione si apra sul progetto di legge emendato dall'Ufficio centrale.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura del disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 11A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Nel corso delle ferie delle Corti d'appello e dei Tribunali non possono sospendersi o inter-

rompersi la spedizione e la trattazione degli affari penali in cui siano persone detenute, nè, in sede civile, i giudizi possessori e di esecuzione, le procedure dei fallimenti e quelle di giurisdizione volontaria.

Degli altri affari civili possono trattarsi soltanto quelli ritenuti d'urgenza con provvedimento del presidente della Corte o del Tribunale.

(Approvato).

Art. 2.

Le ferie giudiziarie delle Corti di cassazione e d'appello e dei Tribunali durano sessanta giorni, di cui i primi quindici servono per ultimare gli affari e i procedimenti in corso.

Durante le ferie il servizio delle Corti d'appello e dei Tribunali divisi in più Sezioni vien prestato col personale strettamente necessario a comporre una o più Sezioni feriali promiscue; e, ove il personale mancasse, si provvede chiamando, caso per caso e rispettivamente, consiglieri della Corte e giudici del Tribunale *viciniore*, annualmente designati con decreto ministeriale.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Pregherei l'onorevole relatore e l'onorevole ministro di volere considerare una difficoltà pratica che potrebbe incontrarsi nell'applicazione della seconda parte di quest'articolo. È detto in essa:

« Durante le ferie il servizio delle Corti d'appello e dei Tribunali divisi in più Sezioni vien prestato col personale strettamente necessario a comporre una o più Sezioni feriali promiscue; e, ove il personale mancasse, si provvede chiamando, caso per caso e rispettivamente, consiglieri della Corte e giudici del Tribunale *viciniore*, annualmente designati con decreto ministeriale ».

Ora è da questa disposizione per la quale si debbono chiamare consiglieri della Corte e giudici del Tribunale *viciniore*, che potrebbero nascere difficoltà a causa del numero eccessivamente esiguo dei magistrati che compongono alcuni Collegi. Io, per esempio, posso parlarne con piena cognizione di causa, perchè nel Veneto vi sono Tribunali composti del presidente e di due soli giudici, uno dei quali è giudice istruttore; se questo fosse il Tribunale

viciniore, dal quale si dovesse distaccare in tempo di ferie uno dei giudici per adibirlo ad altro Tribunale, non saprei veramente come potrebbe provvedersi al servizio.

A tale inconveniente pratico che certamente si presenterà con frequenza, poichè, come nel Veneto, in molti altri distretti vi sono Tribunali composti di tre soli membri, si potrebbe riparare con una lieve modificazione, cioè a dire soprimendosi nell'articolo in discussione la parola *viciniore*, e dicendosi che caso per caso sarà designato il giudice di *un altro Tribunale del distretto*.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io credo che si possa accogliere l'emendamento proposto dall'onor. Garofalo; emendamento che non turba lo spirito della disposizione, e la rende più flessibile ed adattabile alla varietà dei casi. Si potrebbe sopprimere la parola « viciniore », e modificare l'articolo così « ... chiamando, caso per caso e rispettivamente, *consiglieri di altra Corte e giudici di altro Tribunale, ecc. . .* ».

LUCCHINI LUIGI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCHINI LUIGI, *relatore*. Convengo anch'io, e la Commissione con me, di accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Con questa modificazione pongo ai voti l'art. 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

I magistrati delle Corti di cassazione e d'appello e dei Tribunali godono quarantacinque giorni di ferie.

Quelli delle Corti d'appello e dei Tribunali destinati a prestar servizio nel periodo feriale godono di un equivalente congedo da accordarsi loro in tempo anteriore al detto periodo.

È regolato in conformità il servizio degli uffici del Pubblico Ministero.

(Approvato).

Art. 4.

L'assemblea generale per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, di cui nell'articolo 198 della

legge sull'ordinamento giudiziario, ha luogo nella prima udienza dopo il periodo feriale.

Avanti alla Corte d'appello il resoconto annuale è fatto personalmente dal procuratore generale.

BENEVENTANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BENEVENTANO. In seno alla Commissione sorse il parere della minoranza, nel senso di abolire il discorso del procuratore generale: seguendo il sistema adottato dalla Francia, che lo ha soppresso.

Le ragioni le esporrò brevemente.

A chi parla il procuratore generale? Il procuratore generale, secondo l'istituto, parla precisamente ai suoi dipendenti, a coloro coi quali si trova sempre in contatto: di conseguenza, guardato sotto questo punto di vista, troviamo, che il discorso è qualche cosa di assolutamente superfluo. Perchè parla? Delle due l'una, o l'andamento generale dell'amministrazione della giustizia alla dipendenza del procuratore generale è stato, come abbiamo ragione di supporre, corretto e corrispondente ai bisogni dell'amministrazione della giustizia, ed allora il suo si riduce ad un discorso di cui si potrebbe fare a meno; o vi sono delle osservazioni a fare e queste osservazioni sono di due nature: una direi quasi disciplinare; in questo caso non vi è bisogno che la dica in pubblico: farà bene di far valere la sua autorità con le dovute riserve a tempo e a luogo. Un'altra ragione di parlare potrebbe essere determinata dal concetto, che intravede il bisogno di un provvedimento legislativo, ed allora sarebbe meglio implorarlo, rivolgendosi al Governo, senza bisogno che lo dica. Ci sarebbe un terzo perchè; e sarebbe quello di entrare, come si fa molte volte, in discussioni generali, sviluppando qualche tema di indole sociale o politica, ed allora questa parte è assolutamente fuori stagione; perchè non pare, che l'autorità giudiziaria debba farsi autrice di proposte di legge le quali sono riservate a tutt'altri poteri.

Per queste ragioni, la Francia ebbe il buon senso di abolire il discorso dei procuratori generali e la minoranza della vostra Commissione vorrebbe, che fosse seguito questo esempio. La maggioranza fu di parer contrario. Onde la minoranza non può che rassegnarsi e far presenti

al Senato le ragioni per cui aveva proposto l'abolizione del discorso del procuratore generale.

Facciamo astrazione poi da un altro motivo che è questo: vi sono dei valorosi giuriconsulti, atti benissimo al regolamento della giustizia, non solo, ma anche a portare una grande luce in tutte le discussioni e trarre dai casi una regola di giurisprudenza; e pure quando si tratta di fare un discorso si trovano a disagio.

Per queste e per l'altre ragioni, che ho avuto l'onore di esporre, noi eravamo propensi a proporre l'abolizione del discorso del procuratore generale.

L'on. ministro guardasigilli terrà presenti queste nostre osservazioni per farne quel conto che crederà, ed il Senato prenderà la sua deliberazione, alla quale la minoranza dichiara di rassegnarsi.

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Io pregherei l'onorevole relatore e l'onorevole ministro guardasigilli di volere accogliere una proposta di modificazione a questo art. 4. Nel secondo comma di esso leggesi: «Avanti alla Corte di appello il resoconto annuale è fatto *personalmente* dal procuratore generale o, essendone vacante il posto, da chi ne adempia le funzioni».

Come si vede, la legge non prevede che un solo caso in cui il procuratore generale non debba personalmente fare il discorso, e questo caso è quello in cui il procuratore generale *non esiste*, perchè il posto ne è vacante.

Ora a me sembra che vi possono essere molti altri casi in cui il capo dell'ufficio sia nell'assoluta impossibilità di adempiere personalmente questo dovere. Ad esempio, il procuratore generale potrà aver avuto un incarico speciale fuori della propria sede da parte del ministro guardasigilli, potrà essere stato ammalato negli ultimi mesi, o essersi trovato in altre condizioni che gli abbiano tolto la calma necessaria alla preparazione del discorso inaugurale.

Sarebbe desiderabile senza dubbio che questo fosse normalmente fatto dal capo dell'ufficio; e ciò per le ragioni esposte dal relatore. Ma non tutto ciò che è desiderabile è sempre possibile; e possono esservi casi di vera impossi-

bilità, oltre quello della vacanza del posto. Ora il progetto esclude assolutamente che la relazione sia redatta da altri che dal capo.

Ho detto che *normalmente* è desiderabile che il discorso sia opera sua personale; *non sempre* però. In qualche caso potrebbe essere desiderabile precisamente il contrario; e lo stesso procuratore generale potrebbe aver ragione di affidare per una volta ad altri tale lavoro. Ad esempio può accadere che per molti anni un procuratore generale si trovi sempre nella stessa sede; egli quindi non potrebbe fare, per la quarta o quinta volta, simile discorso senza correre rischio di ripetersi, giacchè la materia è sempre la stessa e le osservazioni non possono molto differire da un anno all'altro. In questo caso mancherebbe quella novità e freschezza di pensieri che forse potrebbe trovarsi invece nelle parole di un sostituto. Pertanto io proporrei che là dove è detto: «Avanti la Corte di appello il resoconto annuale è fatto personalmente dal procuratore generale o, essendone vacante il posto, da chi ne adempie le funzioni», si dica invece: «Il resoconto annuale è fatto personalmente dal procuratore generale o da chi ne fa le veci», qualora non si credesse di sopprimere addirittura questo capoverso.

VISCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI. Volentieri aggiungerò il mio voto favorevole alla proposta che credo già fatta dalla minoranza dell'Ufficio centrale, nel senso di abolire il discorso dei procuratori generali per l'inaugurazione dell'anno giuridico.

A questo proposito, mi riconosco peccatore impenitente. Fino da quando avevo l'onore di far parte dell'altro ramo del Parlamento proposi, di mia iniziativa un disegno di legge, diretto appunto ad abolire tali discorsi inaugurali.

La mia proposta non ebbe favorevole risultato, principalmente perchè il mio carissimo amico e collega, così allora come ora, il senatore Lucchini Luigi la combatté.

Mi era convinto della necessità dell'abolizione, studiandone l'argomento attraverso vari periodi storici, ed osservando che i citati discorsi inaugurali potevano essere sospettati un avanzo del controllo che il potere esecutivo nei passati tempi si arrogava contro quello giudiziario,

quasi a diminuirne, a limitarne la libertà e la indipendenza. Oggi, pei mutati tempi, hanno perduto tale importanza e, come già dimostrai altra volta in quest'Assemblea, quei discorsi sono addivenuti un componimento non sempre degni di attenzione. Con questa espressione « non sempre degni di attenzione », facevo allora e faccio ora le debite eccezioni. Queste pertanto furono e sono così poche da persuadermi che i discorsi, perduta la loro vera ragione di essere, non riescono a superare la naturale grande difficoltà di addivenire degni dell'aspettativa del legislatore.

Il senatore Garofalo, con quella competenza che tutti gli riconosciamo, ha detto incidentalmente una parola che viene a confermarmi nell'antico mio convincimento. Egli, che non vorrebbe costringere i procuratori generali titolari a fare essi personalmente tali relazioni, prevedendo il caso che un procuratore generale, dopo lunga permanenza in una sede, fosse stato costretto per quattro o cinque volte a fare simili relazioni, ha considerato che costui « non potrà in seguito che ripetersi », appunto perchè, aggiungo io, la materia è così arida, la falsariga è così circoscritta e rigida, da non dar luogo che a semplici ripetizioni. Tali e non altri possono essere simili componimenti, appunto perchè, per mancanza di vero e sostanziale contenuto, non possono non vagare in frasi fatte, in idee dibattute.

Noi lo vediamo nella pratica. Non pochissimi di coloro che sono dannati a questo lavoro si industriano a copiare libri e autori, soventi volte poeti, e quasi sempre i discorsi di quelle tali individualità, cui accennavo come eccezioni; e ciò, ripeto, non per difetto di valore dei nostri procuratori generali ma per mancanza di contenuto dei discorsi richiesti loro dalla legge.

Un passo per merito dell'onor. Orlando è stato sospinto sulla via dell'abolizione; giacchè il benemerito ministro ci propose, e noi approvammo, l'abolizione dei discorsi dei procuratori del Re. Ora siamo a quelli dei procuratori generali di Corte di appello e di Corte di cassazione. Se non fosse altro che per sospingere un altro passo, proporrei l'abolizione dei discorsi dei procuratori generali delle Corti di appello, inquantochè con l'onorevole senatore Beneventano sento il bisogno di domandare: di che cosa si devono occupare costoro? I fatti

disciplinari non devono essere denunziati al pubblico! I provvedimenti legislativi? Per questi i procuratori generali hanno il modo diretto per fare arrivare la loro voce e le loro autorevoli vedute alle Commissioni e al ministro. Di ogni altra cosa è bene che essi non vadano a parlare in così grandi solennità. Ecco perchè ripeto che, se il ministro non credesse di abolire tutti i discorsi inaugurali, io gli sarei molto riconoscente, in nome dei principii che ho solamente accennati (giacchè ad un'altissima Assemblea come questa non è lecito sviluppare principii che pur son noti a tutti), se egli almeno abolisse i discorsi dei procuratori generali di appello.

Ma, se questo non si volesse, sarei dell'opinione della maggioranza dell'Ufficio centrale, cioè che i discorsi venissero fatti dai procuratori generali titolari. Costoro non devono considerare questo lavoro come quel calice che Cristo cercava di allontanare da sè; costoro non devono riversare su di un sostituto una autorità che questi non potrà mai avere, quella cioè di parlare di tutto il lavoro di una Corte d'appello, senza lo spettacolo esilarante di un movimento di turibolo, di cui tutti già prima di andare ad assistere alla funzione, sentivano l'odore dell'incenso.

Il procuratore generale deve con la sua autorità far sentire quello che il legislatore ha voluto; e dico ha voluto, perchè voglio supporre e credere che il legislatore, almeno ora, dirà una buona volta con precisione che cosa vuole da tali discorsi.

Il senatore Garofalo dice che il procuratore generale potrebbe essere impedito da altre cure; ma osservo che, se non gli fosse possibile attendere all'una e all'altra cosa, egli dovrebbe dare la preferenza alla redazione del discorso stimato importante dal legislatore.

Se facoltaste i procuratori generali a dispensarsi, riconoscereste l'importanza minore, forse nulla di tali lavori, e, senza avvedervene, adireste implicitamente ai motivi di una abolizione dei discorsi inaugurali.

Tale abolizione desidererei completa, od almeno, subordinatamente, di discorsi dei procuratori generali delle Corti di appello. Dichiaro però che, in mancanza di ciò, voterò la proposta della maggioranza dell'Ufficio centrale, nel

senso che le relazioni debbano essere fatte dai procuratori generali titolari.

LUCCHINI L., *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI L., *relatore*. Ringrazio vivamente il senatore Vischi, perchè, quantunque nella massima parte del suo discorso egli abbia combattuto la istituzione del discorso inaugurale, tuttavia ha terminato con appoggiare la proposta dell'Ufficio centrale ed a fare intendere, io certo non vorrò dire contraddicendosi, a far intendere l'opportunità di mantenerlo, quando si faccia nei veri termini voluti dalla legge.

Se in Francia fu realmente soppresso, bisogna anche ricordare come era regolato e come si faceva. Ivi il discorso inaugurale dei procuratori generali aveva un carattere prettamente accademico, come purtroppo più volte abbiamo dovuto deplorare tra noi. Era una dissertazione sopra un tema qualsiasi, biografico, legislativo, scientifico, giurisprudenziale, secondo che talentasse all'oratore; e ne era quindi facile la critica, per quanto non fossero mancati nobilissimi esemplari, che lasciarono traccia indelebile negli annali della magistratura e della scienza.

Il discorso del procuratore generale italiano invece deve rispondere a tutt'altro concetto, a quello cioè che è molto ben delineato nell'art. 150 dell'ordinamento giudiziario, il quale dice: « Nella prima udienza del mese di gennaio di ciascun anno, il procuratore generale e il procuratore del Re (diceva) rendono conto in pubblica udienza all'assemblea generale della Corte o Tribunale a cui sono rispettivamente addetti, del modo con cui la giustizia fu amministrata in tutta la giurisdizione territoriale della Corte o del Tribunale ». Quindi niente di accademico, niente di dottrinale, di critica legislativa o di censura dell'operato giudiziale. Quello che il senatore Vischi giustamente andava lamentando e deplorando, ed io posso e devo con lui, non è per detto e fatto della legge, ma per detto e fatto di funzionari che ne fanno malgoverno. La legge dice chiaro e netto che il procuratore generale dee semplicemente dar conto, non ai suoi inferiori (come accennava il collega Beneventano), ma a tutto il pubblico, al paese, del modo come la giustizia si amministrò nell'ambito della sua circoscrizione; escluso quindi ogni intento disciplinare di natura interna e riservata.

Si tratta, adunque, di un resoconto, che, lungi dal richiamarsi a viete tradizioni, che sarebbero in pieno conflitto col concetto odierno della giustizia, vi collima invece perfettamente, in armonia cioè con quel carattere popolare e democratico che le dev'esser proprio, mettendola così in contatto con la popolazione. Il discorso del procuratore generale serve di tramite, di anello di congiunzione tra l'Amministrazione della giustizia e il Governo da una parte e il paese dall'altra.

L'Ufficio centrale ha discusso l'argomento, e la relazione nostra ne dà conto; ma, se di fronte agli inconvenienti che oggi si lamentano si trovò non infondata la proposta di soppressione, tuttavia prevalse il voto di conservare l'istituto, considerando appunto che tali inconvenienti son dovuti a una inesatta ed errata applicazione della legge, che importa invece rimettere in carreggiata. Ecco perchè il progetto dell'Ufficio centrale, che in fondo è il progetto del ministro con qualche ulteriore svolgimento, propone che il discorso si faccia personalmente dal procuratore generale, il solo capo dell'ufficio potendo essere in grado di fare un discorso inaugurale che risponda al progetto di legge. Non c'è nessuno dell'ufficio suo, neppure l'ora ripristinato avv. generale, che sia in grado di fare questo resoconto che solo il capo dell'ufficio deve poter metter insieme, egli soltanto potendo aver piena contezza dell'andamento dell'ufficio suo e di tutta l'amministrazione della giustizia nel distretto cui è preposto.

Il senatore Garofalo fa una osservazione che mi sembra non debba portare ad alcuna modificazione. Se il procuratore generale, per una circostanza qualunque, per infermità, per ragioni di famiglia, ecc., non possa essere in grado di leggere materialmente il discorso, lo leggerà un suo sostituto.

Ma il discorso dovrà pur sempre esser opera sua, appunto perchè, inteso nel modo voluto dalla legge, non dee potersi improvvisare negli ultimi 15 giorni, ma va preparato durante tutto l'anno. Il procuratore generale, nel dirigere il suo ufficio, se lo deve venir imbastendo giorno per giorno, per trovarselo, quasi senza alcuno sforzo, compiuto alla fine dell'anno.

Dunque, se il procuratore generale si troverà infreddato negli ultimi giorni, o avrà altra

ragione da non poter pronunziarlo personalmente, qualcun altro leggerà il discorso in vece sua. In ogni modo sarà questione di caso, di forza maggiore, che in tutte le disposizioni di legge trova il suo rimedio.

In conclusione, non dirò certamente che codesto discorso inaugurale s'imponga assolutamente come una vera e propria necessità organica; ma, poichè c'è, non v'è ragione plausibile di abolirlo, bensì soltanto di procurare che si faccia con piena e retta osservanza della legge che lo prescrive.

Non mancarono esempi splendidi di procuratori generali che pronunziarono discorsi sapienti e memorabili; e a titolo d'onore van ricordati i nomi dei Conforti, dei Costa, dei Pascale, dei Cesarini; e fra i primissimi quello pure dell'illustre nostro Presidente, che in una lunga serie di simili orazioni inaugurali dimostrò quanto sia alta e provvida la disposizione dell'art. 150 dell'ordinamento giudiziario, rettamente intesa e applicata.

VISCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VISCHI. Permetta il Senato che io, dopo aver ringraziato il senatore Lucchini della considerazione colla quale ha onorato le mie poche parole, prenda atto di una sua affermazione. Egli ha riconosciuto che non si sente il bisogno e la necessità dei preindicati discorsi inaugurali, ma solamente opina che forse non sarebbe opportuno decretarne l'abolizione.

Quando ricordo l'opinione più recisa che altra volta mi venne opposta da lui, io, che do alla competenza di Luigi Lucchini un'importanza anche maggiore di quella grandissima che il mondo giuridico giustamente gli attribuisce, debbo essere lieto delle attuali sue parole, che fanno timidamente questione di sola opportunità. Ma in materia giudiziaria è opportuna, anzi è indispensabile l'abolizione di tutto ciò che è riconosciuto non necessario.

Ma quale criterio di opportunità si opporrebbe oggi?

I procuratori generali (perchè oggi essi soli possono fare i discorsi, non più i procuratori del Re), non dovendo uscire dalla legge, dovrebbero, in obbedienza all'art. 150 dell'ordinamento giudiziario, fare una relazione.

Ma relazione di che? Temo che a questa domanda non sia possibile una precisa risposta.

La relazione, se di tutto l'andamento della giustizia, nel ramo civile, nel ramo penale e della volontaria giurisdizione di un distretto della Corte d'appello o di una Corte di cassazione, dovrebbe presupporre una finalità, se non vorrà essere un vaniloquio o un arido lavoro statistico.

Le parole del senatore Lucchini farebbero aspettare una grande, immensa finalità, giacchè, come egli dice, il procuratore generale con la sua relazione non parla ai soli magistrati lì adunati, ma in forma solenne rende conto al pubblico per rispetto ai trionfanti principii democratici, che chiamano il pubblico a controllare tutto. Ma in questo caso la relazione non dovrebbe avere limiti, per corrispondere al diritto di controllo del pubblico che non ha e non deve avere limiti e prudenza.

Relazione! ma, relazione del lavoro formalmente compiuto, cioè lavoro statistico? Di ciò il pubblico potrà essere informato in altre maniere e più completamente; mentre un procuratore generale non può dare grandi notizie al pubblico, perchè a prescindere che quegli eminenti giureconsulti (li suppongo tutti tali argomentandoli dal posto che raggiunsero) quegli eminenti giureconsulti non sono i più competenti in materia di statistica, che pure si è oggi elevata a dignità di scienza, ciascuno di costoro non ha una materia sufficiente che consenta di argomentare alti principii statistici, perchè si deve raggirare in una grande brevità di spazio, quello territoriale, e di tempo, quello di un solo anno giuridico, onde è costretto a dare spettacolo di deduzioni artificialmente tirate, sopra un numero accidentale, in una determinata materia, e per conseguenza ad evocare teorie inopportune.

Ma non pensa il senatore Lucchini ai danni che soffre l'amministrazione della giustizia per questa fittizia necessità di un discorso a data fissa? Un magistrato destinato a tale discorso non si occupa di altro: tutti gli uffici di segreteria e cancelleria sono costretti a fornire affannosamente i dati statistici postergando altre cure. E ciò è poco. Per il desiderio di presentare rilevanti dati statistici a data fissa non è raro che si forzi la macchina dell'amministrazione della giustizia con danno enorme ed incalcolabile, cioè quello del presupposto che l'amministrazione della giustizia sia più degna

di lode, là dove fece più processi, o più sentenze, presupposto che sacrifica o mette in pericolo la santità della sua missione, che consiste non nel disbrigo di affari, ma invece nella ricerca della verità e della reintegrazione della autorità del diritto. Un magistrato può aver fatto una sola sentenza ed essere più meritevole di chi ne fece cento: una Corte può aver fatto minor numero di sentenze e può aver reso alla società servigi segnalati. Desidero anch'io una relazione statistica, ma non destinata alla pericolosa civetteria di parere; la desidero serena invece, e diretta alla Commissione centrale della statistica, dove sarà valutata ed apprezzata pei fini della legislazione.

Ma, signori senatori, una relazione da leggersi solennemente al pubblico da un procuratore generale, porterà irresistibilmente all'inconveniente che costui, non potendosi limitare alla enunciazione di dati statistici, discenderà nel campo degli apprezzamenti sul lavoro della magistratura. E qui risorgono i pericoli, onde la necessità di non consentire a nessuno che del responso della magistratura giudicante si pronunzino apprezzamenti e giudizi da altri, che non sia il Collegio superiore; giudizi ed apprezzamenti tanto più pericolosi e funesti, per quanto dati da chi riveste autorità maggiore, e parla al pubblico sotto la garanzia dell'assoluta impossibilità di essere solennemente confutato.

Ecco perchè prego il mio amico senatore Luigi Lucchini, di fare un altro passo più avanti, e di aderire completamente alla mia antica e costante proposta; e poichè egli, da giurista eminente, non crede più sostenere e difendere la necessità del discorso inaugurale, dica con me « aboliamo l'art. 150 dell'ordinamento giudiziario ».

Ed è in questo senso che ho presentato a V. E., signor Presidente, una mia proposta.

Si è fatta una citazione, molto cara al cuore di noi tutti in quest'Assemblea, la citazione dei discorsi pronunciati da procuratore generale, dal nostro presidente Manfredi. Allusi anch'io a lui, quando parlavo di quei sette od otto che fecero discorsi notevoli. Ma consentitemi a questo riguardo la osservazione che non è serio chiedere tuttavia da tutti i procuratori generali di Corte di cassazione e di appello, lavori che voi

medesimi, frugando in un trentennio, avete trovato tanto difficili da non sopravvivere più di sette od otto, cioè più di quanti riuscirono, per eccezionale valore dei loro autori, a richiamare l'attenzione e la lode del pubblico. Voi riconoscete che è forse meglio per la stessa magistratura di non obbligarla a fare di tali discorsi. I quali, per assoluta mancanza di contenuto e non per difetto di valore degli uomini, non possono essere migliori di quelli che ordinariamente furono e sono.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento proposto dal senatore Vischi, che porta anche la firma del senatore Bensa:

« L'art. 150 della legge sull'ordinamento giudiziario è abolito ».

Domando al Senato se quest'emendamento è appoggiato.

Chi lo appoggia voglia alzarsi.

(È appoggiato).

CAPALDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAPALDO. Giacchè si può ancora continuare a discutere sull'abolizione o meno dei discorsi inaugurali, dirò innanzi tutto che io non ho la pretensione di far valere le mie idee: so che i discorsi inaugurali per ora non saranno aboliti, ma nondimeno voglio esprimere chiaro il mio concetto per portare quel qualsiasi contributo della mia esperienza sull'argomento in esame. Io sono contro i discorsi inaugurali, decisamente contro. Questi discorsi s'intendono fatti come relazioni statistiche o come solennità giudiziarie? Se come solennità giudiziarie, io vi dico che la solennità giudiziaria guasta la statistica, perchè quando s'imbandisce un invito, chiamando ad intervenire, come a festa ed a cerimonia, persone anche estranee e profane alle cose giudiziarie, l'oratore diventa come un attore e la vita, la quale è una missione, si trasforma come in una scena. Ebbene, lasciamo che le scene vadano via dalle aule della giustizia. Resta allora la statistica, e questa la vogliamo tutti, perchè come si potrebbe prescindere in un servizio così importante, come quello dell'amministrazione della giustizia?

Ma io ritengo che la statistica in tanto è più efficace, in quanto meno è asservita alle esigenze di una orazione: voi invece costringerete l'oratore a guastare la statistica. Evidentemente l'art. 150 dell'ordinamento giudiziario è circo-

scritto al modo come si è amministrata la giustizia nell'anno precedente. Richiedete allora una relazione scritta; voi sapete che i più importanti servizi giudiziari formano oggetto di speciali relazioni solamente scritte: vi sono relazioni statistiche sui fallimenti, relazioni statistiche sullo stato civile, relazioni statistiche sulle tutele, le quali relazioni sono molto meglio fatte dei nostri discorsi generici. Quindi come richiedete la relazioni statistiche sui singoli servizi dell'amministrazione della giustizia, richiedete ai rappresentanti il Pubblico Ministero la relazione statistica annuale sull'andamento generale del modo come la giustizia sia stata amministrata. Ma fare un'orazione, dover parlare a persone che s'intendono o no di questa materia, e che perciò la trovano pesante e noiosa, tutto ciò pone in imbarazzo l'oratore: la presenza di un pubblico vario e diverso ne solletica in certo modo anche la vanità, onde egli sconfinava in discussioni, le quali non corrispondono sempre alla serietà ed alla severità dell'argomento. Quindi, allorchè si dice: i discorsi inaugurali servono per le relazioni statistiche; queste le vogliamo tutti; dite che dobbiamo stamparle, mandarle al Consiglio dell'Ordine degli avvocati, al Ministero, alla Camera, al Senato: ecco fatto.

Tutto il resto è pompa, è vanità, e mi fa ricordare quello che diceva Francesco De Santis in un suo discorso dal titolo « La scienza e la vita », in cui egli, deplorando queste relazioni inaugurali anche nelle aule accademiche, esclamava: che gli Italiani pensino ad inaugurare meno ed a terminare meglio.

Non mi si accusi di ardimento, ma io credo di essere proprio l'espressione genuina della magistratura, od almeno della grandissima maggioranza di essa, nel dirvi: liberateci da questo convenzionalismo che è rappresentato dai discorsi inaugurali, ed obbligateci non al convenzionalismo, ma alla realtà delle cose, esigendo relazioni limpide, nette, precise; noi le faremo e le manderemo a chi vorrete: ecco la pubblicità. Si dice: i discorsi inaugurali sono stati pronunciati splendidamente dal Nicolini ed altri oratori; ma il Nicolini faceva discorsi che non erano di statistica: prendeva un argomento generale e lo trattava. Se noi prendessimo un argomento generale a trattare, e non facessimo statistica speciale, primo ad in-

sorgere sarebbe l'onore. Lucchini che direbbe: avete dimenticato l'art. 150, il quale vuole che si faccia conoscere il modo come è stata amministrata la giustizia in cifre, e commenti relativi.

LUCCHINI LUIGI (*interrompendo*). No, no, si sbaglia.

ORLANDO, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. No, non è così.

CAPALDO. Io sarò lieto di apprendere dalla voce del relatore e dell'onorevole ministro il modo con cui dobbiamo interpretare l'art. 150 dell'ordinamento giudiziario, giacchè anche io, che ho dovuto fare dei discorsi intorno a questo argomento, non ho abbastanza ben chiare le idee su di esso. Ci si tracci legislativamente il modo col quale si deve intendere quanto stabilisce questo articolo, il modo col quale deve essere compilato questo resoconto annuale dell'amministrazione della giustizia; e vedremo se si possa prescindere dalle cifre, dai numeri e dai commenti sui servizi giudiziari in base a quei dati statistici, ritornando ogni anno sugli stessi argomenti.

Questo articolo così come è, non è bene inteso, e non si sa come deve essere interpretato. Chi l'interpreta in un modo restrittivo è biasimato, perchè si dice che è troppo pedante; chi l'interpreta in un altro modo è pure biasimato, perchè si dice che si rende accademico e dottrinario.

Ebbene, si stabilisca una posizione netta, che si può avere soltanto con l'esigere dai rappresentanti del Pubblico Ministero una relazione annuale scritta sull'andamento della giustizia, ma senza la vana pompa e l'onere dei discorsi inaugurali.

Presentazione di relazione.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Tombola telegrafica per un nuovo ospedale in Pordenone ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Tamassia della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge sulle ferie giudiziarie.

BENEVENTANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEVENTANO. Io sono ben lieto di aver visto che si è sollevata una tesi, la quale secondo me ha una grande importanza. Il prestigio della giustizia e dell'autorità giudiziaria deve essere al disopra della teatralità: l'andamento della giustizia deve essere sostanziale piuttosto che formale. Quando nella coscienza del pubblico illuminato vi è la certezza che l'amministrazione della giustizia è rettamente impartita, si raggiunge l'ideale che deve avere chi ama il paese, l'ideale supremo, dinanzi al quale dobbiamo inchinarci.

Se questo è, bisogna distinguere, secondo i concetti, che ho esposto, lo spirito dell'art. 150 del regolamento giudiziario: determinare cioè se l'obbietto del discorso inaugurale consiste ed è determinato dalla necessità della statistica oppure no.

La statistica è una scienza a sè, che non ha nulla a che fare con i discorsi inaugurali. Essa non può farsi che ad anno solare compiuto, giacchè è appunto alla fine dell'anno, che si può sapere esattamente quali risultati abbia dato l'andamento della giustizia. Essa serve semplicemente ai giuristi e a coloro che hanno la suprema tutela dell'amministrazione della giustizia, affinchè possano conoscere che cosa si è fatto di concreto durante l'anno.

Ma, a parer mio, i discorsi inaugurali sono ben altra cosa. Stando al concetto dell'art. 150 del regolamento generale giudiziario, nel discorso inaugurale non c'è che il procuratore generale, il quale vi dice quale sia stato l'andamento morale dell'amministrazione della giustizia, quali gl'inconvenienti che esso ha presentato e lo dice in presenza di un pubblico molte volte ignorante e che non si trova in grado di poterlo capire e di fare apprezzamenti seri su quanto egli espone.

Se questo è, per la dignità della magistratura, per la dignità stessa della giustizia, è necessario che queste cose il procuratore generale riferisca a chi deve dare gli opportuni provvedimenti.

Peggio poi, se si tratta d'una ipocrisia, se si dice che tutto va bene mentre in realtà ciò non è. Questo non è il dovere dell'uomo leale e molto meno è il dovere del magistrato, il quale deve segnare la strada che deve seguirsi e dire come al disopra di tutto non c'è che la legge e al disopra della legge non c'è che la dignità della giustizia, la dignità dell'uomo che deve ispirarsi ai dettami della sua coscienza e alla santità e alla maestà della legge.

È questa la ragione per cui, sintetizzando, raccolgo un concetto espresso dal senatore Vischi e che il collega Lucchini ha messo in più chiara luce, cioè che questi discorsi del procuratore generale non sono necessari. Parole d'oro! E se non sono necessari perchè continuare a farli, perchè moltiplicare, degli enti non necessari nell'amministrazione della giustizia?

Allora vuol dire che l'art. 150 del regolamento giudiziario ha già fatto il suo tempo e deve essere abolito nell'interesse universale, che è appunto quello di rialzare la dignità della magistratura. Lodo questo disegno di legge, perchè richiama al giusto sentiero l'amministrazione della giustizia, la quale non deve vagare; essa deve essere sempre vigile a reggere l'umanità.

Volesse il cielo, che questo grande sentimento entrasse nella coscienza di tutti!

Per queste ragioni onorevoli colleghi, il mio concetto è stato già sollevato un po' dalla discussione che se n'è fatta, e da quella che se ne fece già altra volta nell'altro ramo del Parlamento. Ne sono felicissimo e voglio sperare che con passo ardito si tolga l'ipocrisia e si abolisca il provvedimento assolutamente inutile.

Ma permettetemi una piccola digressione; io osservo questo: il Guardasigilli si è fortemente preoccupato dell'ozio al quale si va incontro e ha detto: « è troppo lungo il periodo delle ferie secondo l'attuale ordinamento giudiziario; bisogna che si circoscriva ». Il nostro presidente Lucchini, entrato ancora in questo ordine di idee disse: dividiamo i 60 giorni; siano 60 per le Corti e i tribunali, ma siano veramente 45 per i magistrati. I primi 15 giorni non siano infruttuosi, ma valgano per compiere lo studio delle cause già introitate.

Questo è già un progresso, ed io vedo con piacere che il Guardasigilli lo ha accettato.

Ma il numero delle sentenze non m'impone, poichè non bisogna forzare la mano al magistrato; quando egli deve decidere una causa, deve preoccuparsi degl'interessi a lui affidati, del modo di risolverla dopo aver ampiamente studiata la questione in modo da evitare la fluttuanza di opinioni che si verifica attualmente, e che io credo derivi molte volte dalla fretta, dalla sollecitudine, che s'impone ai magistrati, che debbono prendere una decisione quando essi non hanno il tempo necessario per decidere maturamente.

Nelle cause affidate alle Corti o ai tribunali non è da considerarsene l'importanza alla base del loro numero, ma per il valore intrinseco delle questioni risolte.

Bisogna che il magistrato abbia tutto il tempo necessario per lo studio. Quello che interessa è una sola cosa ed io son lieto che il Guardasigilli l'abbia compresa.

Ho inteso parlare di una riforma dei Codici di procedura civile e penale. Quella del Codice di procedura civile specialmente s'impone; essa sarà la salvezza per coloro che hanno bisogno di ricorrere ai magistrati per avere la conveniente riparazione dei diritti lesi.

Vi sono esempi di cause durate perfino 96 anni e non ancora finite! Vi sono cause anche di esecuzione che non finiscono più. Deriva da questo, che i magistrati, cominciando da quelli di prima sede in poi sono obbligati a riprendere più volte l'esame della stessa causa.

Io sono sicuro, che il Guardasigilli ha tenuto conto di questi concetti e chiudo la parentesi.

La statistica non ha a che fare con l'attuale tesi che verte solamente sull'abolizione o meno del discorso inaugurale in quanto riguarda il resoconto del modo come ha proceduto l'amministrazione della giustizia, cosa della quale il pubblico presente ordinariamente non s'interessa gran che.

La statistica, per contrario, deve essere fatta dopo finito l'anno solare, affinchè ci sia il tempo di raccogliere tutti i dati statistici; quindi non può essere fatta in novembre, ma deve esser fatta ai primi di gennaio.

Dopo questo, voglio sperare che possa essere votato dal Senato e adottato dal Guardasigilli, il progetto radicale dell'assoluta cancellazione

dell'art. 150 del regolamento generale giudiziario.

LEVI-CIVITA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI-CIVITA. Sarò brevissimo onde non tediarlo il Senato.

A mio avviso, l'istituto della relazione del Pubblico Ministero al cominciare dell'anno giuridico, è stato ferito a morte dalla legge del 1907 che l'ha lasciata soltanto ai procuratori generali davanti le Corti. Lo scopo della relazione, come è tracciato dalla legge, è che si dichiarino il modo con cui la giustizia è stata amministrata presso un dato Collegio giudiziario; la ragione sarebbe adunque identica tanto se il Collegio giudiziario sia un tribunale quanto se sia una Corte d'appello.

Il vero motivo che diede origine all'istituto di questa relazione fu la diffidenza che il potere esecutivo aveva della indipendenza dei magistrati, diffidenza la quale fece sì che nelle legislazioni a tipo francese vi fosse a lato della magistratura giudicante un altro magistrato, non soltanto investito della funzione dell'accusa, ma avente pure il compito di investigare, e di invigilare e controllare ogni proferta, ogni dichiarazione, ogni statuizione del giudicante. Perciò avvenne che nelle leggi di Francia, dalle quali passò alla nostra, fu sancita la prescrizione che « il Pubblico Ministero faccia la relazione annuale del come si amministrò la giustizia in ogni singolo collegio ».

Noi che tendiamo, secondo gl'insegnamenti e gli impulsi ed i concetti dell'onorevole ministro della giustizia, a rialzare in Italia il prestigio della nostra magistratura, che molto di bene ha fatto, e che per tanto buona via si è posta, dobbiamo cercare di togliere diffidenze e pastoie, di romperla con idee di altri tempi; noi dobbiamo vedere nei nostri magistrati i proclamatori del diritto, gli assertori della verità, la personificazione dell'indipendenza e della rettitudine. Sappiamo che dal Pubblico Ministero sono sorti, e sono in esso, giuristi di alta fama, che hanno largamente contribuito al progresso giuridico, ma non per ciò occorre la relazione annuale; anzi ben potrebbero lasciarsi tali elementi preziosi in seno alla magistratura giudicante.

D'altra parte io penso che soltanto ingegni eccelsi possano trarre la relazione a qualche

cosa di diverso dalla esposizione di mere cifre statistiche, e da aride o poco solide deduzioni. È vero che abbiamo avuto dei discorsi inaugurali poderosi; udimmo non di rado procuratori del Re e procuratori generali di appello e di Cassazione, trattare punti giuridici i più elevati e con alta competenza di dottrina; ma non sono codesti i discorsi che la legge contempla. Si dice che è necessario venga fatto sapere come i magistrati hanno amministrata la giustizia e che questo si conosce appunto dai discorsi inaugurali; ma vi sono oggidì organi di pubblicità ben diversi da quelli che si avevano nel medio evo, quando il regnante voleva che i suoi magistrati fossero controllati, chiamati quasi a sentir giudicare il loro operato. Le cifre statistiche è bene siano accertate dalla magistratura giudicante, e se volete anche dai capi del Pubblico Ministero; ma queste cifre e le relative deduzioni ben potrebbero essere diffuse per tutta Italia, anzichè rimanere circoscritte al ristretto ambito di una sala di udienza, dinanzi ad un pubblico limitato; così verrebbero messe alla portata di tutti i competenti affinchè se ne possano ricavare opportune deduzioni.

Ora io oso fare un appello vivo e caloroso all'onor. ministro della giustizia affinchè egli voglia, in questo, come in tante altre parti del nostro rito, portare la falce su tutto ciò che è vieto, che è detrito di altri tempi, che non risponde più, anzi contrasta le necessità odierne; vorrei che anche nell'organizzazione giudiziaria e nel rito civile egli imprimesse l'orma dell'alto suo ingegno, e della sua ampia dottrina, affinchè si elabori e si ottenga una legislazione che non risalga ad un secolo addietro, ma che sia dei nostri giorni, quale occorre per i nostri bisogni, quale occorre per la vita moderna, quale occorre per una nazione la quale riafferma la sua vigoria in tutti i rami del progresso civile. (*Bene, approvazioni*).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, rimanderemo a domani il seguito della discussione.

Leggo l'ordine del giorno per domani.

ALLE ORE 14

Riunione degli Uffici.

ALLE ORE 15 — SEDUTA PUBBLICA.

I. *Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 48);

Per le antichità e le belle arti (N. 43).

II. *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

Disposizioni sull'anno giuridico e sulle ferie giudiziarie (N. 11 - *Seguito*);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1908-909 (N. 63);

Approvazione di tre convenzioni firmate all'Aja il 17 luglio 1905 tra l'Italia e vari Stati d'Europa (N. 30);

Tombola telegrafica a beneficio della Cassa di risparmio di Ronciglione per la costituzione di un asilo infantile ed ospedale consorziale in Ronciglione (N. 15);

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-1910 (N. 19);

Autorizzazione della maggiore assegnazione di lire 31,245.90 da corrispondersi alla tipografia della Camera dei deputati pei lavori di stampa dei documenti finanziari (N. 58);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 21,569.03 verificatesi nelle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1907-1908 concernenti spese facoltative (N. 64);

Sui consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici (N. 39);

Istituzione di un conto corrente fra il Ministero del tesoro ed il Ministero della marina in sostituzione dell'attuale fondo di scorta per le Regie navi armate (N. 54);

Riforma per l'ordinamento amministrativo e contabile della Regia marina (N. 57).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 21 giugno 1909 (ore 19)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.